

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

467° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	20
2 ^a - Giustizia	»	22
3 ^a - Affari esteri	»	30
4 ^a - Difesa	»	33
5 ^a - Bilancio	»	40
7 ^a - Istruzione	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
10 ^a - Industria	»	61
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	79
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	81

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	<i>Pag.</i>	88
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	89
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	94
10 ^a - Industria - Pareri	»	109
Materia d'infanzia e minori - Pareri	»	110

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	111
------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

23^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della 4^a Commissione
PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(3040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

In apertura di seduta il presidente PALOMBO rende noto che la Commissione affari costituzionali aveva espresso parere favorevole sui presupposti di costituzionalità relativi al disegno di legge in titolo.

Introduce quindi l'esame il senatore COLLINO (AN), relatore per la Commissione difesa, rilevando preliminarmente che la proroga delle missioni militari internazionali delle Forze armate italiane è un appuntamento tradizionale della vita parlamentare: ad intervalli regolari di circa sei mesi, dopo la pausa natalizia e prima di quella estiva, il Parlamento è infatti chiamato all'esame di un decreto di proroga.

La presenza di *Antica Babilonia* all'interno dell'insieme degli interventi autorizzati ha tuttavia, da qualche tempo sensibilmente elevato la valenza politica di questo passaggio. Infatti, durante la fase dell'*iter* del provvedimento di conversione svoltasi alla Camera dei deputati, le opposizioni di centro-sinistra hanno chiesto ed ottenuto la discussione separata dell'operazione *Antica Babilonia* dal resto delle altre missioni, allo scopo di poter manifestare espressamente il proprio voto contrario. Tale circo-

stanza non sorprende, e ciò malgrado la sussistenza di incoraggianti elementi di novità quali la risoluzione Onu n. 1546, l'insediamento di un nuovo governo sovrano a Baghdad, l'inizio di un processo di democratizzazione del Paese che condurrà alle elezioni, la nomina di un inviato Onu in Iraq, l'assenso dei paesi arabi, l'evidente gradimento manifestato dalle nuove autorità irachene nei confronti della presenza del contingente italiano a Nassiriya, il cambiamento nella direzione della multinazionalità che si sta verificando nella stessa architettura del comando militare della Coalizione a vantaggio anche dell'Italia, ed il verificarsi di una significativa ripresa economica, con inflazione e disoccupazione che si sono praticamente dimezzate in un anno ed il dato, fornito recentemente dall'Ambasciatore d'Italia a Baghdad, di 750 mila nuove autovetture vendute in Iraq dalla caduta di Saddam alla fine del mese scorso.

Pone quindi l'accento sull'opportunità di guardare con fiducia alle prospettive che si stanno aprendo, nonostante le obiettive difficoltà che sta incontrando il processo di stabilizzazione, generate minacce di gruppi terroristici di varia estrazione e dalla realizzazione di attentati contro il processo di pacificazione e normalizzazione e quindi contro il popolo iracheno stesso, prima vittima dei disordini in atto. In particolare le continue azioni di sabotaggio indirizzate proprio agli oleodotti e ai pozzi petroliferi, prima risorsa del Paese, richiedono il mantenimento di una forte cornice di sicurezza che può essere garantita solo da una forza militare che svolga una efficace azione a favore della ricostruzione.

Tale complesso equilibrio non può e non deve quindi essere sconvolto da improvvisi cambi di posizione rispetto all'assetto della coalizione post-bellica in Iraq. Al contrario, la presenza in *loco* mira a realizzare una maggiore forza negoziale della comunità internazionale per un futuro migliore di quella popolazione, nonché a rafforzare l'immagine del paese quale soggetto internazionale affidabile, in grado di accettare il peso delle proprie responsabilità e di assicurare un fattivo contributo al rinnovato impegno delle Nazioni Unite.

Si realizzerà così una transizione politica che rappresenta, per la collettività internazionale e per gli Iracheni, una svolta rispetto al lontano passato dittatoriale ponendo le basi di una nuova dimensione di vita per il popolo iracheno, con i valori di democrazia, libertà, diritto e crescita dell'individuo al centro delle dinamiche di ricostruzione civile, sociale ed economica del Paese.

Peraltro, in previsione di una maggiore attività da parte di coloro che si oppongono al consolidamento del nuovo governo, è stata fornita alla missione, su richiesta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, una maggiore protezione con l'invio di venticinque mezzi supplementari, tra carri armati *Ariete*, corazzati leggeri *Dardo* e blindo *Centauro*. Tale potenziamento pare la causa più probabile della lievitazione di quasi il 30 per cento delle spese collegate allo svolgimento della missione irachena.

Ricorda inoltre che l'Esercito italiano non ha bisogno di mezzi pesanti per azioni offensive contro le popolazioni civili, ma soltanto per scoraggiare le aggressioni e permettere ai propri soldati di pattugliare le vie

di Nassiriya senza correre i gravi rischi che si sono dovuti accettare all'inizio di aprile e a metà maggio. Le nostre unità di stanza nella provincia di Dhi Qar potranno valersi anche di una importante garanzia operativa: nel quadro del processo di ristrutturazione dei vertici militari della Coalizione, l'Italia sarà infatti chiamata nei prossimi mesi ad esprimere uno dei vice-comandanti della forza alleata di stabilizzazione.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando che il Capo I, di più immediato interesse per la Commissione affari esteri, è dedicato alla «Missione Umanitaria e di Ricostruzione in Iraq» che, per volontà della Camera dei deputati, dovrà anche occuparsi della promozione del rispetto dei diritti umani. La proroga dell'intervento è disposta fino al 31 dicembre 2004 e costerà 20,965 milioni di euro, contro gli 11,627 stanziati dal precedente provvedimento scaduto il 30 giugno scorso. La cornice normativa di riferimento per l'effettuazione dell'intervento umanitario resta dalle disposizioni dei pregressi provvedimenti autorizzativi relativi alla missione. Il Capo II contiene invece l'articolo 4 (che proroga *Antica Babilonia* e la destina quasi 285 milioni di euro), l'articolo 6 (che contiene le disposizioni che autorizzano il comandante italiano in teatro a gestire un fondo di 4 milioni di euro per finanziare interventi riabilitativi urgenti sulle infrastrutture della Provincia di Dhi Qar di importo non superiore ai 250 mila euro ed uno stanziamento di 556 mila euro relativo al finanziamento della missione di esperti italiani che concorrono alla ricostruzione del Ministero della difesa iracheno), l'articolo 7 (che contiene le disposizioni relative alle indennità di missione da applicarsi ad *Antica Babilonia*), l'articolo 8 (che riguarda la valutazione del servizio prestato in *Antica Babilonia*), l'articolo 9 (che contiene alcune deroghe alle disposizioni che disciplinano la contabilità generale dello Stato), l'articolo 10 (che conferma l'applicazione del Codice penale militare di guerra ai militari che operano nella cornice di *Antica Babilonia*, sancendo nuovamente la punibilità, a richiesta del Ministro della giustizia, dei reati compiuti da stranieri in territorio iracheno contro lo Stato italiano ed i cittadini italiani impegnati nello svolgimento della missione umanitaria e militare in corso in Iraq) e l'articolo 12 (che contiene alcuni riferimenti normativi applicabili all'intervento in Iraq, richiamando in particolare il decreto legge emanato all'indomani dell'avvio di *Enduring Freedom*, nel dicembre 2001).

Nel Capo III, infine, è contenuto il solo articolo 13, relativo alle coperture finanziarie. In particolare, *Antica Babilonia*, è finanziata attingendo al fondo da 1,2 miliardi di euro, provvidenzialmente istituito nell'ultima legge finanziaria (articolo 3, comma 8).

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di fornire un adeguato sostegno politico alla missione, ed invitando le opposizioni a ripensare il giudizio negativo espresso in sede di esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Il senatore Calogero SODANO (*UDC*), in qualità di relatore per la Commissione affari esteri, dichiara preliminarmente di volersi limitare a trattare dei problemi politici della conversione in legge del decreto rela-

tivo al finanziamento semestrale della missione in Iraq, tralasciando i rilievi di carattere militare di cui ha riferito il senatore Collino. Osserva innanzitutto che la missione, volta a dare sicurezza al popolo iracheno, libero dal giogo della dittatura di Saddam Hussein, contribuisce al contempo e nei tempi previsti, a fare in modo che il popolo iracheno sia libero di decidere quali istituzioni parlamentari, governative e giudiziarie saranno chiamate a guidarlo, a governarlo e a fare giustizia nel Paese. A suo parere, si tratta di un importante passo verso la sicurezza, lo sviluppo istituzionale e l'autogoverno con crescenti margini di autonomia.

Passa dunque ad illustrare gli sviluppi internazionali più rilevanti per la discussione del disegno di legge di conversione.

Ricorda che il 28 giugno nei termini previsti dalla risoluzione n. 1546 dell'Onu, il potere è passato dall'Autorità provvisoria, guidata dall'americano Paul Bremer (e composta dagli angloamericani e da numerosi altri Paesi, fra cui l'Italia, terzo Paese per l'entità del contingente militare) agli iracheni e, precisamente, al Presidente Ghazi Al Yawar, e al Premier Al Allawy. A suo giudizio, quest'ultimo è un evento decisivo di cui va tributato il merito anche all'azione dell'inviato speciale di Kofi Annan, Lakdar Brahimi e al suo incessante operato volto alla creazione di un nuovo Iraq libero, indipendente e sovrano. La proroga della missione è rivolta a rispondere alla domanda di sicurezza degli iracheni, perché in una prospettiva non più di solo medio periodo, ma anche di breve termine, possano studiare, lavorare, tornare politicamente e culturalmente attivi, avvalersi della cooperazione internazionale.

A tale scopo gli iracheni potranno sentire che l'Unione europea e la Nato, e presto anche l'Onu, sono materialmente e fattivamente al loro fianco: è una prospettiva che, a giudizio dell'oratore, si sta rafforzando dopo il lusinghiero risultato del Vertice dell'Alleanza Atlantica tenutosi il 28 e 29 giugno scorsi ad Istanbul.

Sottolinea, peraltro, che molti Paesi arabi hanno accolto con soddisfazione il passaggio dei poteri al nuovo governi iracheno; si riferisce in particolare modo alle dichiarazioni di Egitto e Giordania, del Kuwait e degli Emirati Arabi Uniti.

Ricorda quindi come l'arcivescovo di Baghdad Jean Benjamin Sleiman, abbia voluto affermare parole di speranza. In proposito osserva come quel vuoto pneumatico transitorio che è stato difficile colmare, ora non costituisca più uno spazio per l'inserimento di cellule e strutture terroristiche, né per il proliferare dell'ideologia violenta di una restaurazione di marca baathista.

Il passaggio dei poteri all'iracheno Al Yawar appare così un passo di quel lungo processo democratico che continuerà a essere fortemente minacciato dai terroristi e che va strenuamente e costantemente difeso; in proposito dichiara di non illudersi sulle difficoltà che si prospettano nel futuro anche prossimo. Tuttavia, la situazione appare ora mutata positivamente perché il nuovo governo iracheno, scelto dalle forze politiche, è legittimato dall'Onu. In tali condizioni ribadisce che non residua spazio per campagne di informazione che inneggino alla resistenza per l'autodetermi-

nazione del popolo iracheno, perché ora vi è un governo rappresentativo, sovrano e legittimato cui è stato trasferito il gravoso compito di garantire la sicurezza con l'aiuto della coalizione internazionale e, ora anche con il coinvolgimento della Nato nell'addestramento dell'esercito iracheno. La portata psicologica, sociale e finanche materiale di questo dato intrinsecamente politico è, a suo modo di vedere, enorme. L'Italia, con la sua azione politica attiva nei consessi multilaterali come l'Unione Europea, la Nato le stesse Nazioni Unite, ha preso parte immediatamente ad una missione che oggi, ancora più di prima, può essere definita di pacificazione. Ricorda che nel governo provvisorio di Paul Bremer è stata presente la dottoressa Contini, cui il Parlamento dovrebbe rivolgere un caloroso ringraziamento ed un plauso per la sua azione svolta in occasione dell'attacco ai ponti di Nassiriya e alla sede della CPA il 14 maggio.

Sottolinea, più in generale, l'importanza del contributo civile dell'Italia all'*Institution Building*. Tutti questi elementi, e molti altri, vanno anche nella stessa direzione delle scelte fatte dal Governo e dal Parlamento italiani in merito alla missione, resistendo alle ripetute richieste di ritiro. Per tutti questi motivi «Antica Babilonia» va a suo parere prorogata, perché costituisce e rappresenta una soluzione politica e un programma di assistenza militare che rispondono alla richiesta del legittimo governo iracheno, sempre più stabile e capace di esprimere un indirizzo politico.

Passa quindi ad illustrare le disposizioni più significative dell'articolo. L'articolo 1 del decreto-legge autorizza la spesa di circa 20,9 milioni di euro per la realizzazione di una missione umanitaria in Iraq e ne individua le finalità. Dalla formulazione dell'articolo 1 emerge come, anche alla luce del nuovo quadro definito dalla Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno scorso, non si intenda disporre la semplice proroga della missione umanitaria in Iraq, ma si voglia autorizzare una missione parzialmente diversa da quella già autorizzata dall'articolo 1 del decreto legge n. 165 del 2003, successivamente prorogata al 30 giugno 2004 dall'articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2004. Infatti, la definizione di missione umanitaria, di ricostruzione e di stabilizzazione è assai significativa, come rilevante appare il riferimento recato dall'articolo 2 bis, aggiunto in sede di conversione alla Camera dei deputati, che impone lo sviluppo dei diritti umani come obiettivo dell'azione e dei progetti svolti *in loco*. A evidenziare l'importanza dell'utilizzo di personale locale nell'attività della croce rossa. L'articolo 2 affida poi al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad la direzione della missione umanitaria e detta alcune norme di organizzazione. L'articolo 4 proroga fino al 31 dicembre 2004 la partecipazione di personale militare italiano alle missione internazionale in Iraq. L'articolo 6 autorizza il comandante del contingente militare in Iraq a disporre interventi urgenti, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato; autorizza altresì la partecipazione alla missione umanitaria in Iraq di una delegazione di esperti militari italiani per la formazione del personale delle Forze armate irachene.

Il comma 2 del citato articolo, nell'ambito della missione umanitaria prevista dall'articolo 1, autorizza la partecipazione di esperti militari ita-

liani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.

Ricorda, quindi, come il contributo italiano alla stabilizzazione e alla ricostruzione dell'Iraq partecipando agli sforzi di una Coalizione multinazionale, rispondesse all'appello della Risoluzione 1483 del maggio 2003 poi confermato con la successiva risoluzione 1511 del novembre 2003. A suo giudizio, in quella fase e nella successiva, notevole è stata l'attività diplomatica condotta dal Governo, segnatamente durante il semestre di Presidenza dell'Unione europea, per dare impulso ed unitarietà all'azione europea, nonché per ampliare il consenso della comunità internazionale; un'azione, questa, che si è particolarmente intensificata nel corso delle settimane di negoziato che hanno preceduto l'adozione della Risoluzione 1546; quel documento, a suo modo di vedere, ha definitivamente confermato la validità della scelta operativa di recuperare l'esercizio di pieni poteri da parte irachena.

Così ora la proroga di ulteriori sei mesi della missione, approvata il 22 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, si colloca in un contesto di legittimazione della sovranità irachena e in un più ampio quadro di coesione multinazionale di fronte alle sfide che il terrorismo e la guerriglia tuttora impongono alla Comunità internazionale. Pone quindi l'accento sulla rinnovata consapevolezza, in seno alla Comunità internazionale, che un fallimento in Iraq rappresenterebbe una gravissima minaccia alla sicurezza dell'Occidente, ciò si traduce in una maggiore disponibilità al concerto internazionale e all'intervento di organizzazioni anche regionali.

La Risoluzione 1546, votata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza l'8 giugno scorso, pone la presenza di una Forza multinazionale, autorizzata dal Consiglio di Sicurezza ed invitata dalle autorità irachene, al servizio di un processo di transizione politica verso una forma di governo e di Stato caratterizzata dalla democraticità garantita da un processo costituente e dal parto che ne emergerà: una Costituzione. Questi sviluppi positivi, e segnatamente le scansioni elettorali che si prospettano, introducono a suo giudizio elementi di novità accanto ad esigenze di continuità. Il prolungamento della presenza di Forze militari straniere è poi un'esigenza realisticamente riconosciuta dal Primo ministro Allawi.

Osserva, quindi come la scommessa consista nell'investire sulla capacità di controllo territoriale degli stessi iracheni; è in questa ottica che la Forza multinazionale opererà in uno spirito di partenariato con le Forze militari e di sicurezza irachene, su basi di collaborazione paritaria, nel quadro di intese e di strutture comuni come il Comitato Nazionale per la Sicurezza. La permanenza di questa forza multinazionale è dettata da imperativi di sicurezza; tuttavia, le verrà chiesto, in parallelo, di provvedere all'addestramento delle forze di polizia e dell'esercito irachene, per potenziarne le capacità nella prospettiva di una piena assunzione delle responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico. L'Italia appoggia questa impostazione per il cui successo intende fare la sua parte e che rientra chiaramente negli stessi propositi emersi dal Vertice Nato di Istanbul dei cui esiti il ministro Frattini ha recentemente riferito in Commissione affari

esteri. La riapertura dell'Ambasciata, la nomina a rappresentante italiano del valente diplomatico che era a capo della Delegazione Diplomatica Speciale, l'istituzione di un Consolato Generale a Bassora sono tutti provvedimenti che, a suo modo di vedere, rendono conto della volontà di normalizzare le relazioni e contribuire alla legittimazione sul piano internazionale del nuovo Governo iracheno.

Conclude ribadendo l'esigenza di una continuità di azione che sia anche sistematica nelle strutture e nei mezzi. Ad una coerente e caparbia azione diplomatica volta a rinsaldare il profilo multilaterale della gestione della crisi, deve fare seguito la proroga di una missione che possa stabilizzare il paese iracheno nella prospettiva di favorire una politica di area che guardi al Medio Oriente in modo maturo, non trascurandone le complessità, ma responsabilmente facendosi carico di un ruolo attivo e partecipe nel supporto alla popolazione per il consolidamento della sovranità dello Stato iracheno e delle libertà individuali dei suoi cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,36.

24^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Ad avviso del senatore NIEDDU (*DS-U*), sarebbe auspicabile che la separazione in due distinti provvedimenti legislativi della missione *Antica Babilonia* da un lato e delle altre operazioni militari internazionali dall'altro non costituisca un semplice fatto episodico. Infatti, l'operazione militare in Iraq presenta delle caratteristiche intrinseche tali da renderla sostanzialmente differente: alla sua base vi è stata infatti una scelta, quella di muovere guerra a quel Paese, sostanzialmente discutibile, ed oggetto di approfondite riflessioni pure negli Stati Uniti. In particolare, non sono state adeguatamente provate né le presunte relazioni del regime di Saddam Hussein con il terrorismo internazionale (che ha invece fatto la sua drammatica comparsa posteriormente all'invasione anglo-americana), né la presenza di armi di distruzione di massa. Il problema fondamentale sarebbe allora quello di rimediare agli errori iniziali che erano stati commessi.

L'oratore stigmatizza quindi l'atteggiamento tenuto dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, volto ad escludere qualsiasi forma di autocritica e ad appiattirsi sulle scelte operate dall'attuale amministrazione americana, osservando altresì che la situazione irachena presenta almeno tre punti fondamentali irrisolti, quali la gestione della sicurezza sul territorio (ancora saldamente in mani americane nonostante il recente passaggio dei poteri all'autorità irachena), l'effettiva sovranità di cui è titolare il nuovo governo dell'Iraq (che si trova di fatto privato dei più importanti aspetti di quest'ultima, quali la gestione della sicurezza interna e delle risorse economiche), ed il ruolo delle Nazioni Unite (in ordine al quale appaiono significative le dichiarazioni del segretario generale Kofi Annan sulla non sussistenza di condizioni di sicurezza tali da garantire un ritorno dell'ONU in Iraq).

Conclude osservando che destano inoltre particolari preoccupazioni le ultime dichiarazioni rilasciate dal Ministro della difesa iracheno, assai ostili tanto verso il vicino Iran quanto verso altri pesi arabi, accusati di favorire l'insurrezione interna, e rilevando che l'orientamento contrario della sua parte politica sul provvedimento in titolo potrà essere rivisto esclusivamente a patto di una ridefinizione globale dell'impegno Italiano in Iraq.

Il senatore PALOMBO (*AN*), dopo aver ringraziato i relatori per la loro esaustiva esposizione, osserva che l'accoglimento, in sede di esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, della richiesta delle forze politiche di opposizione volta a separare l'esame della missione in Iraq da quello delle altre missioni non appare condivisibile.

Comunque, a suo avviso, sarebbe oggi conveniente ed opportuno guardare allo scenario politico che è attualmente presente in Iraq, dove si è insediato un governo nazionale *ad interim*, riconosciuto da paesi arabi e presso il quale l'ONU ha nominato il suo nuovo inviato.

Conseguentemente la nomina di Ashr Jeangir Qazi come inviato speciale delle Nazioni Unite attesta la nuova ed effettiva presenza in Iraq di quella istituzione internazionale, mentre con la risoluzione n. 1546 del Consiglio di Sicurezza, approvata il 10 giugno 2004, non sembrerebbero

sussistere ulteriori dubbi sulla legittimità della presenza militare italiana in quel Paese.

Gli obiettivi da conseguire in quell'area, prosegue l'oratore, sono, secondo l'ONU, la sicurezza e la stabilità, indispensabili per portare a compimento il processo di democratizzazione di quella nazione. Infatti, a tal fine l'Alto organismo internazionale ha invitato i paesi membri ad apportare il loro fondamentale contributo, in previsione di avere un governo liberamente eletto entro il 31 gennaio 2006, a valle della stesura di una nuova costituzione. Inoltre, è da tenere presente che la risoluzione in parola ha avuto anche il voto favorevole di Francia e Germania, che non obiettano più sulla presenza di una forza multinazionale di centosessantamila militari sotto comando americano.

Sono quindi state accolte le richieste dell'Italia in merito all'effettivo trasferimento dei poteri al governo iracheno, al ruolo centrale delle Nazioni Unite, ed alla trasparenza delle relazioni fra i governatori locali ed il Comando militare multinazionale, a tutela dell'autonomia e della libertà della nascita democrazia irachena: entro il 31 gennaio 2005 avrà luogo il primo turno elettorale per l'insediamento di un governo di transizione, che sarà poi regolarmente eletto entro il 31 gennaio 2006, vigente la nuova costituzione.

Ribadisce quindi la positività dell'impegno militare italiano nella regione, volto a garantire la libertà del popolo iracheno e a fiancheggiare la missione umanitaria, in ossequio all'esplicito mandato delle Nazioni Unite accolto dal Governo e dal Parlamento, stigmatizzando al contempo l'atteggiamento miope e massimalista delle forze politiche di opposizione, che continuerebbe, a suo avviso, a sussistere nonostante la NATO sia uscita dalla posizione di assenteismo ed immobilità cui l'avevano costretta la Francia e la Germania, fornendo, attraverso i suoi membri, supporto e pieno appoggio al governo iracheno nella ricostruzione e nell'addestramento delle Forze armate e di sicurezza interna.

Appare quindi paradossale, a suo avviso, il dilungarsi a discutere sulla partecipazione all'alleanza che ha depresso il tiranno Saddam Hussein mentre a Baghdad, così come ha rivelato recentemente l'istituto Gallup, la maggioranza assoluta degli abitanti, ossia ben il 62 per cento, ha dichiarato di accettare i sacrifici imposti dalla guerra e dal successivo dopoguerra a fronte della caduta e dell'arresto del feroce dittatore, il cui governo ha causato oltre 300 mila morti, per causa di omicidi, esecuzioni, torture e stenti perpetrati dal regime tra il 1979 e il 2003, senza contare i militari perduti a migliaia, nelle disastrose guerre contro l'Iran e il Kuwait.

Pertanto, sia con gli aiuti economici e culturali, sia con gli interventi umanitari e di tutela della sicurezza interna, l'Italia sta aiutando un popolo amico a rientrare nel novero delle nazioni libere, combattendo contro i nostalgici del depresso regime e anche contro la nuova piovra oscurantista, che si annida feroce nell'integralismo islamico.

Conclude sottolineando l'urgenza di legittimare la presenza italiana attraverso disposizioni del decreto-legge in titolo, nonché la necessità di

garantire il massimo appoggio ai giovani italiani, militari e civili, impegnati nella difficile ricostruzione dell'Iraq, e preannunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore PERUZZOTTI (LP), dopo aver precisato che il Gruppo Lega Padana voterà a favore del provvedimento di proroga semestrale della missione umanitaria e militare in Iraq – così come già avvenuto presso la Camera dei deputati –, manifesta la sua perplessità per la decisione di dividere nuovamente questo intervento dagli altri attualmente in essere in Afghanistan, nei Balcani, in Palestina ed in Africa. A suo avviso, infatti, tale frammentazione avrebbe il solo scopo di consentire all'opposizione di votare contro la prosecuzione di *Antica Babilonia*.

Sottolinea infatti che alla Camera dei deputati, le forze dell'opposizione hanno rinnegato gran parte delle aperture emerse durante i dibattiti del 20 maggio scorso, ancorché siano subentrati numerosi elementi che i *leaders* dell'Ulivo avevano giudicato essenziali ai fini del loro sostegno alla missione (ad esempio la transizione dei poteri della *Coalition Provisional Authority* ad un nuovo e più autorevole governo iracheno, quello presieduto dal Iyad Allawi, che ha già assunto rilevanti iniziative politiche, seppure non sempre del tutto condivisibili).

Il Segretario Generale dell'Onu – prosegue poi l'oratore – ha peraltro provveduto a nominare un nuovo inviato personale in Iraq, in virtù del rinnovato coinvolgimento del Palazzo di vetro nella stabilizzazione di quel paese. Anche la Nato, inoltre, ha deciso di elevare il profilo della propria presenza in Iraq, non solo tramite il mero sostegno logistico ma anche attraverso l'attivo contributo addestrativo in favore delle nuove forze armate e di polizia irachene, anche con il fattivo consenso della Germania e della Francia. Non andrebbe peraltro taciuta la circostanza che vede un diminuito accentramento del comando nella mani degli americani i quali stanno progressivamente cedendo il passo ad un nuovo comando multinazionale con la partecipazione organica degli ufficiali di altri Paesi presenti sul terreno, inclusa l'Italia, cui dovrebbe essere affidato un vicecomando.

Per questi motivi il Gruppo Lega Padana – sottolinea il senatore Peruzzotti – guarda con fiducia alle prospettive che si stanno aprendo, pur riconoscendo le obiettive difficoltà che è ancora destinato ad incontrare il processo di stabilizzazione, anche in presenza di futuri, inevitabili lutti a Baghdad e nelle altre zone dell'Iraq.

Sulla base delle argomentazioni su esposte, esprime quindi pieno assenso alla decisione di potenziamento del contingente di *Antica Babilonia* realizzato attraverso l'invio di 125 mezzi supplementari, tra carri armati *Ariete*, corazzati leggeri *Dardo*, e blindo *Centauro* con un onere aggiuntivo del 30 per cento. Tale decisione risponde infatti agli interessi di sicurezza nazionale ed infonderà sicuramente fiducia ai nostri soldati.

Il senatore CASTAGNETTI (FI) dichiara innanzitutto la propria contrarietà alla decisione di condurre due esami distinti per la proroga della

missione in Iraq e delle altre missioni cui prendono parte contingenti civili e militari italiani.

Infatti, a suo modo di vedere dietro questa decisione vi è solo la necessità di legittimare le differenti posizioni esistenti nello schieramento politico che raggruppa le opposizioni. Rileva, anzi, come tale decisione di facilitare la copertura e l'oscuramento delle contraddizioni che caratterizzano le posizioni del centro-sinistra abbia rappresentato, in realtà, un eccesso di indulgenza da parte della presidenza della Camera dei deputati.

A suo giudizio, se una differenza tra i vari impegni dei contingenti italiani va riscontrata, essa caratterizza la missione in Kosovo che, come noto, è sprovvista di una vera e propria copertura delle Nazioni Unite. Viceversa, non può rappresentare un'eccezione l'impegno in Iraq a sostegno della cui stabilizzazione, a tacer d'altro, vi è la copertura della risoluzione n. 1546 delle Nazioni Unite.

In realtà sulla valutazione politica delle operazioni in territorio iracheno, l'opposizione sconta il pregiudizio per cui l'avvio delle operazioni militari in Iraq costituirebbe una sorta di «peccato originale», dal momento che i gruppi all'opposizione ritengono che l'intervento angloamericano fosse di per sé fondato su presupposti errati. Rileva, tuttavia, come anche a voler accedere alla tesi della guerra ingiusta e sbagliata, ciò non consente di immaginare terze vie di fronte all'alternativa perentoria tra lasciare il territorio iracheno o, all'opposto, rimanervi per svolgere un'attività di stabilizzazione e pacificazione.

È su questo profilo che a suo parere si deve ragionare in termini di possibili conseguenze nel futuro scenario iracheno. In realtà, abbandonare oggi il teatro delle operazioni in Iraq significherebbe indebolire l'opera di stabilizzazione che un cospicuo numero di Paesi sta faticosamente conducendo. Ribadisce che chiunque sostenga questa tesi, dovrebbe conseguentemente sperare in un ritiro generalizzato di tutti i contingenti attualmente dispiegati sul territorio, il che in sostanza determinerebbe l'installazione di un autentico Governo di terroristi, i quali, dal condurre operazioni violente ma ancora non sistematiche, passerebbero a costituire una autentica leadership del terrore in uno Stato canaglia.

Muovendo da queste considerazioni, conclude ribadendo l'opportunità della proroga della missione *Antica Babilonia* ed anzi auspica un sempre maggiore coinvolgimento di altri Paesi anche grazie ad un più diretto impegno delle Nazioni Unite. Evidenziando come in questa prospettiva il Governo italiano si sia ampiamente adoperato, preannuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge di conversione.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) osserva che l'aver ricompreso in due distinti provvedimenti legislativi la missione in Iraq da un lato e le restanti operazioni militari internazionali dall'altro non rappresenta affatto una forzatura concettuale, che, al contrario, sarebbe ravvisabile nell'intenzione della maggioranza di trattarle unitariamente.

Attraverso l'espedito messo in atto nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati si è invece, a suo avviso, consentito

un esame ponderato di tutte le problematiche connesse all'impegno italiano nelle operazioni internazionali di pace.

Pone quindi l'accento sull'atteggiamento costruttivo e responsabile tenuto dalla sua parte politica, la quale non ha solo rinnovato il suo pieno appoggio alle missioni deliberate nella precedente legislatura, ma anche ad alcune deliberate nel corso dell'attuale, quale la missione in Afghanistan. Ciò starebbe peraltro a dimostrare come il comportamento delle opposizioni, che si pongono al contrario in prima linea nella ferma condanna del terrorismo internazionale e dei suoi barbari metodi, non sia affatto improntato ad un generico disimpegno.

Tuttavia, prosegue l'oratore, l'impegno in Iraq presenta delle caratteristiche peculiari, che inducono ad una valutazione negativa dello stesso. Infatti, non solo appare chiaro che le ragioni alla base dell'occupazione di quel paese risultano assolutamente ingiustificate, ma non vi è stato alcun dibattito precedente relativo alla questione della cosiddetta «ingerenza umanitaria» (verificatosi, al contrario, in occasione della delibera dell'intervento italiano in Kosovo, decisa dal passato governo di centro-sinistra), ad ulteriore riprova della differenza delle motivazioni alla base dell'attuale intervento e della sostanziale diversità dell'operazione irachena rispetto alle altre missioni di pace. Peraltro, non andrebbe sottaciuto il fatto che, antecedentemente alla guerra del Golfo del 1991, molti paesi occidentali, tra cui l'Italia, avevano normali relazioni diplomatiche con il regime di Saddam Hussein, nonostante già a quel tempo ad esso fossero attribuite numerose violazioni dei diritti umani e della dignità dell'individuo.

Rileva inoltre che i recenti avvenimenti del dopoguerra hanno determinato un mutamento nelle linee direttrici del governo statunitense, ora volto a riconsiderare il ruolo dell'ONU ed i rapporti con i Paesi europei, mentre, al contrario, il Governo italiano sembra rimanere ancorato alle motivazioni che a suo tempo lo indussero ad entrare a far parte della cosiddetta «coalizione dei volenterosi».

Conclude osservando che la contrarietà alla prosecuzione della missione in Iraq si basa esclusivamente sulle ragioni poc'anzi accennate, le quali non pregiudicano in ogni caso il giudizio più che positivo sull'ecommiabile operato dei contingenti italiani impegnati nei vari scenari internazionali, da sempre rimarcato dalla sua parte politica.

Interviene quindi brevemente il presidente CONTESTABILE, ipotizzando di fissare, alla fine della discussione generale, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative per domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

25^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(3040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PELLICINI (AN) ricorda che la opposizione ha contestato la partecipazione dell'Italia alla missione in Iraq per l'assenza di una autorizzazione da parte delle Nazioni Unite. A suo avviso già la risoluzione 1551 forniva una copertura sufficiente; oggi ogni residuo dubbio viene fuggato dalla risoluzione 1546.

Gli interventi dei senatori Forcieri e Nieddu evidenziano, poi, l'imbarazzo in cui si trova quindi ora gran parte dell'opposizione, schiacciata sulle posizioni della sinistra estrema, per motivi che nulla hanno a che vedere con il merito della missione in Iraq, ma che trovano il loro fondamento in questioni di politica interna.

Prende quindi la parola il senatore MARTONE (Verdi-U) che, nel ribadire la convinta opposizione al provvedimento della sua parte politica, rileva lo sfilacciamento delle forze della cosiddetta «coalizione dei volenterosi». Quattro dei paesi della coalizione hanno ritirato le proprie truppe, altri quattro sono in procinto di seguire il loro esempio. Olanda e Polonia stanno riducendo l'entità dei propri contingenti.

Quanto alla risoluzione n. 1546 la ritiene una pagina non felice nella storia delle Nazioni Unite. Si tratta di un documento che avalla *a posteriori* una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e non affronta alla radice i nodi fondamentali della questione irachena. Attribuisce infatti al Governo provvisorio la sovranità, ma non assicura la possibilità di un suo adeguato esercizio né quanto al controllo delle forze armate (non

sono definiti tempi e termini chiari della permanenza delle forze di occupazione), né con riferimento al controllo delle risorse economiche, continuando ad avere valore i contratti stipulati e le scelte di liberalizzazione e privatizzazione compiute dall'amministrazione provvisoria statunitense. Il Governo iracheno è dunque oggi un governo a sovranità limitata, incapace di garantire la sicurezza sul territorio. E nonostante le sue richieste, manifestate anche in occasione di un incontro avuto da una delegazione della Commissione esteri con il ministro iracheno delle risorse idriche a Washington, si assiste a un incremento delle risorse militari dispiegate sul territorio iracheno dalla coalizione e non invece al loro progressivo ritiro, per dare spazio all'autonoma capacità delle forze di sicurezza irachene. Non v'è poi certezza sul processo che dovrà condurre alle elezioni che potranno, nel caso di applicazione della legge marziale, essere differite dal Governo provvisorio.

Quanto all'intervento italiano, reputa un grave precedente l'aver utilizzato fondi della cooperazione allo sviluppo in occasione di una missione che è sostanzialmente connotata da aspetti militari. L'Italia si dovrebbe dissociare da una missione che sempre più appare fallimentare come dimostrato dall'aumento in Iraq della criminalità, della disoccupazione, della povertà e della marginalità sociale.

Gli Stati Uniti non sono riusciti ad ottenere un pieno coinvolgimento della NATO. Oggi, se si vuole evitare il precipitare della crisi, secondo quanto emerge anche da indipendenti osservatori internazionali, gli stati europei non dovrebbero dare un sostegno alla politica statunitense, ma mantenere un approccio indipendente nei confronti del Medio Oriente, costruendo una politica autonoma.

Per questi motivi ritiene che l'Italia non abbia un interesse nazionale alla partecipazione alla missione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) ribadisce con forza la contrarietà del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo alla prosecuzione dell'operazione militare in Iraq, osservando preliminarmente che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite non si riferisce più ad essa quale missione umanitaria, bensì di stabilizzazione e ricostruzione.

Rileva inoltre con stupore l'aumento della dotazione militare di mezzi pesanti (carrichi armati ed autoblindo), la cui utilità appare dubbia ai fini di ricostruzione e di pattugliamento, senza contare che, mentre per la parte umanitaria è prevista una spesa di soli 21 milioni di euro (di cui soltanto 8 effettivamente destinati ad organismi di natura umanitaria, quali la Croce rossa), le spese militari raggiungono la ragguardevole cifra di 284 milioni.

Prosegue quindi la sua esposizione ponendo l'accento sui sostanziali cambiamenti della situazione irachena avvenuti nel corso degli ultimi mesi a partire dalla conversione del precedente decreto-legge, quali il conclamato fallimento della politica internazionale unilaterale dell'amministrazione americana (nel cui contesto si inquadra la recente risoluzione n. 1546 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del quale il governo

italiano non sembra aver tenuto debito conto), il progressivo venir meno delle regioni iniziali alla base dell'intervento armato (tanto negli Stati Uniti che in Gran Bretagna numerose commissioni d'inchiesta parlamentari, e governative, la cui istituzione sarebbe quanto mai opportuna anche in Italia, hanno infatti dimostrato sia l'insussistenza dei presunti legami del regime iracheno con il terrorismo islamico, sia l'inesistenza di arsenali di armi di distruzione di massa), l'evoluzione negativa della situazione militare (con il coinvolgimento di soldati del contingente italiano in veri e propri episodi bellici, quali la cosiddetta «battaglia dei ponti», lamentando altresì la perdita di un caporale dei lagunari), la preoccupante esistenza sul suolo iracheno di reparti paramilitari (i cosiddetti *contractors*) adibiti a compiti di sicurezza senza sottostare ad alcuna regola di ingaggio (la cui presenza potrebbe rendere più difficoltoso il rapporto degli uomini del contingente militare con la popolazione, la quale non sembra percepire chiaramente l'effettiva differenza tra i soldati della coalizione internazionale e gli agenti di sicurezza privata), il notevole aumento delle spese connesse alla missione (che si pone, tra l'altro, in aperto contrasto con la recente politica di limitazione della spesa pubblica adottata dal Governo, la quale incide pesantemente anche sulla Difesa), ed il cambiamento della situazione diplomatica in Iraq a seguito della formazione di un governo legittimo e riconosciuto (che imporrebbe l'instaurazione di un rapporto diplomatico diretto da parte italiana, senza più necessariamente passare attraverso il filtro della coalizione militare).

Conclude riservandosi di approfondire ulteriori questioni nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Prende quindi la parola il senatore TONINI (*DS-U*) esprimendo in primo luogo apprezzamento per la scelta della maggioranza di aderire alla proposta di un esame disgiunto sulla proroga della missione irachena rispetto alle autorizzazioni al proseguimento delle altre missioni. Riferendosi al precedente intervento del senatore Castagnetti, pone in evidenza come il carattere della questione irachena non vada impostato in termini giuridico-formali, bensì interpretato e risolto in chiave squisitamente politica. Si è affermato da più parti, tornando su una questione ormai superata, che, dopo la risoluzione 1546, il governo iracheno sarebbe pienamente legittimato. A suo parere, non è questo l'aspetto più rilevante per l'esame del disegno di legge di conversione. Infatti, a fronte dell'affermazione per cui, in seguito alla risoluzione numero 1546, il Governo iracheno sarebbe da ritenersi pienamente legittimo, non si tratta di dibattere sulla legalità internazionale delle missioni bensì sulla diversità delle situazioni politiche che ne costituiscono il presupposto. La gestione del dopoguerra iracheno è un problema politico che un esame disgiunto e puntuale consente – in seguito ad un atto di *fair play* da parte della maggioranza – di affrontare in maniera specifica. Non va poi dimenticato che in Iraq vi sono 3.000 soldati italiani che operano in situazioni problematiche e pericolose e questo costituisce un primo dato cui far fronte con responsabilità.

Auspica, quindi, che si possa impostare il dibattito su alcuni profili cruciali: in primo luogo ci si deve domandare quali siano i bisogni primari della popolazione irachena. A suo parere, ulteriore criterio per affrontare la questione della proroga della missione in Iraq è quello di intendersi su quale sia l'interesse italiano nel contesto delle relazioni internazionali che investe la questione irachena, tenendo comunque presente il significato pregnante dell'articolo 11 della Costituzione. D'altronde, a suo modo di vedere, è assolutamente giustificato nutrire dubbi; anzi, si tratta di un dovere civile ed intellettuale in una situazione assai complessa. Sarebbe bene, quindi, che anche la maggioranza si ponesse tali interrogativi e che essa non mancasse di osservare lo straordinario dibattito che si è acceso negli Stati Uniti, tra Dipartimento di Stato e Pentagono, così come all'interno di quel Paese; si tratta di un dibattito che ha messo in luce i dubbi che attraversano la popolazione, l'Amministrazione e il Congresso statunitensi. Citando alcuni approfondimenti apparsi sulla rivista «Foreign Affairs», rileva come i sondaggi mostrino una profonda divisione nell'elettorato americano circa la politica da seguire per la lotta al terrorismo; non si tratta di dubbi o esitazioni sull'obiettivo di debellarlo, di per sé accettato e condiviso, ma sui mezzi utilizzati per conseguire tale risultato. Si tratta di una sorta di laboratorio di analisi permanente che riguarda l'intera classe politica statunitense e che coinvolge le modalità di condotta della guerra in Iraq, le cosiddette «prove» del possesso da parte irachena delle armi di distruzione di massa, rivelatesi inesistenti, l'occupazione che ne è seguita e che continua ancora oggi.

L'impegno sul territorio iracheno è tale che un dibattito aperto ai dubbi ed alle posizioni problematiche e sfumate appare necessario anche in Italia. D'altronde, gli stessi Stati Uniti hanno manifestato una sorta di indiretta autocritica con la risoluzione 1511, nella quale si parla espressamente di occupazione e che implicitamente accreditava alcuni dei combattenti iracheni come «resistenti».

Riferisce, quindi, che nel corso di una recente visita a Washington di una delegazione della Commissione Esteri si è avuta occasione di incontrare il ministro iracheno per le risorse idriche e l'ambasciatore iracheno a Washington; nel corso di questi colloqui, a suo modo di vedere, sono emersi spunti di grande rilevanza e complessità. A suo giudizio dagli incontri effettuati è emerso che il Governo iracheno non può essere considerato un governo-fantoccio; esso appare realmente impegnato nel seguire un percorso che conduca alle elezioni, forse anche prima di gennaio, non appena completato il censimento di almeno il 60 per cento della popolazione avente diritto al voto. E' un Governo che sembra guardare ad un progetto di società pluralista, il cui ministro sunnita-curdo appare consapevole che il problema curdo è parte dell'intera questione irachena e della sua stessa soluzione. Il Ministro per le risorse idriche, nell'esprimere un certo scetticismo verso i rischi di una guerra civile, ha peraltro chiarito che lo stesso Governo iracheno ha reintrodotto la disciplina penale previgente l'occupazione e poi sospesa dall'Amministrazione Bremer, reintroducendo sì anche la pena di morte, ma solo in quanto parte di quella com-

plessiva disciplina giuridica. Rileva poi come, durante i colloqui avuti, lo stesso ministro abbia manifestato perplessità circa l'attuale credibilità e popolarità delle Nazioni Unite come istituzione, essendo l'ONU associata dalla popolazione irachena alla fallimentare esperienza del programma «oil for food».

Conclude auspicando lo sviluppo di una matura riflessione sulla vicenda irachena, ricordando che nei prossimi giorni si terrà un'assemblea delle forze dell'Ulivo che deciderà quale atteggiamento tenere di fronte al prossimo voto finale sulla proroga della missione e sul territorio iracheno. Non manca di precisare come le posizioni espresse nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati peserà certamente nel decidere sull'orientamento delle forze politiche di opposizione, ma un approfondimento pacato ed accurato delle tematiche in discussione appare necessario; anche per questa ragione, in base alle riflessioni svolte, anticipa che personalmente si adopererà affinché il proprio schieramento politico si orienti nel senso di un'astensione sul voto finale in Assemblea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Sull'ordine dei lavori interviene brevemente il senatore PASCARELLA (DS-U), chiedendo la convocazione nella giornata di domani di un apposito Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per definire uno svolgimento dei lavori ordinato e trasparente. Ciò, a suo avviso, non recherebbe alcun pregiudizio alla conclusione dell'*iter* del provvedimento, in quanto si può ragionevolmente ritenere che l'inizio della discussione in Assemblea non avvenga prima della prossima settimana.

Il senatore ZORZOLI (FI) osserva brevemente che nella giornata di domani, oltre ai numerosi impegni di Commissione, i commissari sarebbero altresì chiamati ad esaminare in Assemblea i provvedimenti relativi alla sospensione anticipata del servizio militare di leva.

Il presidente CONTESTABILE osserva che il decreto-legge in titolo è stato già calendarizzato in Assemblea per la mattinata di giovedì 22 luglio, secondo quanto deciso nell'ultima riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Propone quindi alle Commissioni riunite di convocare l'Ufficio di presidenza delle stesse per domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 14, nonché di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo sempre nella stessa giornata, alle ore 14,30.

Le Commissioni riunite convengono sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

419^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3044) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCIETTO (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 158. In particolare, sottolinea la necessità di garantire la permanenza in carica dei consigli degli ordini professionali, in modo che alle nuove elezioni si proceda in base alle norme del regolamento elettorale che tuttora non è entrato in vigore. Ricorda, inoltre, l'esigenza di prorogare le disposizioni processuali vigenti, in attesa della nuova compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Infine, evidenzia la necessità di prorogare i termini stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza e alle pubbliche amministrazioni di adottare i regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

A richiesta del senatore VILLONE (*DS-U*), il Relatore dà quindi alcuni chiarimenti sulla disciplina inerente ai dati personali in possesso di professionisti e di altri soggetti interessati alle norme di proroga contenute nell'articolo 3 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3044) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il contenuto normativo del provvedimento in titolo, che reca la proroga di termini relativamente a talune materie.

Quanto alla prima, ricorda che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 2001 ha previsto la costituzione delle sezioni B negli albi di alcuni ordini professionali, ma non è entrato ancora in vigore il regolamento che definisce le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare. Permane quindi l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2004 la durata dei consigli degli ordini in considerazione dei tempi necessari per definire il nuovo regolamento elettorale.

L'articolo 2 proroga fino al 30 giugno 2005 la fase transitoria dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. La norma si rende necessaria per consentire il completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché la revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile.

Infine, l'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre 2004 il termine previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per l'adozione di misure minime di sicurezza ulteriori rispetto a quelle contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1999, in considerazione del fatto che implicheranno incombenze di elevata complessità e, per gli enti di ampie dimensioni, un raccordo tra le varie articolazioni per la coerente definizione delle procedure di custodia e conservazione di atti e documenti. Inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono identificare le tipologie dei dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili con tali dati.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

367^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione della Commissione sulla decisione – da lui assunta nella giornata di venerdì scorso con riserva di sottoporla alla Commissione nella seduta odierna – di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2013, recante modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro.

La Commissione conviene con la decisione assunta dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SEMERARO (AN) il quale esordisce sottolineando come il decreto legge in conversione sia essenzialmente volto a prorogare termini di legge prossimi a scadenza.

In particolare, con l'articolo 1, è prorogato al 31 dicembre 2004 il termine di permanenza in carica dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2004, al fine di consentire le nuove elezioni di detti organismi secondo le nuove procedure elettorali in conformità con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che, in forza dell'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dovrà essere emanato entro la medesima data del 31 dicembre 2004.

L'articolo 2 provvede a ulteriormente prorogare al 30 giugno 2005 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 relativamente alla disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi minorili. La disposizione risulta particolarmente necessaria in quanto si tratta di garantire il gratuito patrocinio in favore dei genitori e del minore nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento dello stato di adattabilità.

Con l'articolo 3 sono poi prorogati taluni termini previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali. Si impone, in particolare, una dilazione del termine previsto dall'articolo 180 del citato decreto legislativo onde consentire l'adozione delle misure minime di sicurezza dei dati personali indicate nel medesimo articolo 180, tenendo conto delle obiettive difficoltà organizzative e gestionali incontrate dai titolari del trattamento.

Il relatore Semeraro in conclusione della sua illustrazione del provvedimento, formula un giudizio positivo sullo stesso in considerazione delle obiettive necessità di provvedere alle proroghe dei termini ivi disposte.

Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*), il quale sottolinea l'estrema urgenza della disposizione in merito alla difesa d'ufficio nei procedimenti in materia di adozione, il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge in titolo risulta iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo e propone quindi, affinché la Commissione possa rapidamente concludere i propri lavori in sede referente in tempo utile, di fissare per oggi, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un

testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. – *Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – *Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) COSSIGA. – *Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Esame dei disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge 1296-B. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1296-B, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio 2004.

Su proposta del relatore BOBBIO, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629 con quello del disegno di legge n. 1296-B.

Si apre il dibattito.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), intervenendo in discussione generale, osserva come il disegno di legge n. 1296-B costituisca ormai la quarta ste-sura della riforma dell'ordinamento giudiziario, ciascuna profondamente diversa dalle precedenti al punto che si può affermare senza possibilità di smentita che, fatta eccezione per qualche aspetto, non è rimasto proprio nulla del contenuto originario dell'iniziativa. Dopo aver premesso che limiterà il suo intervento all'illustrazione di alcuni aspetti problematici che l'articolato ancora presenta sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, lasciando ad altri oratori le pur necessarie valutazioni di natura politica, si sofferma in primo luogo sull'innovazione introdotta nella disciplina del concorso di accesso in magistratura, relativamente alla previsione di test di idoneità psico-attitudinale all'esercizio delle funzioni dal cui esito dipenderà l'ammissione alle prove orali. Una prima perplessità al riguardo è legata al fatto che alla predetta valutazione saranno chiamati anche candidati che, in quanto già avvocati ovvero funzionari della pubblica amministrazione, dovrebbero ritenersi già idonei in relazione alla natura dell'attività svolta ed all'esperienza professionale maturata. Più problematico, in quanto investe il profilo della stessa legittimità costituzionale della previsione in esame, è invece l'aspetto che attiene al ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto alle predette valutazioni psico-attitudinali. Pur riconoscendo che l'articolo 105 della Costituzione è rispettato anche nell'ipotesi in cui la procedura di assunzione, pur non vedendo coinvolto il Consiglio medesimo, si svolge però interamente sotto il suo controllo, nell'ipotesi in esame deve evidenziarsi come sia per l'assenza di competenze specifiche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, sia

alla luce della completa mancanza di ulteriori indicazioni nel testo in esame, la soluzione proposta determini una forma inaccettabile di completa «esternalizzazione» di una fase della procedura di assunzione del personale di magistratura. Ugualmente problematica gli appare poi l'assenza di un orientamento consolidato nella letteratura scientifica della materia, risultando opinabile al momento la possibilità di effettuare una valutazione sull'attitudine a svolgere la professione di magistrato. Richiama quindi l'attenzione sulle implicazioni operative che l'innovazione determinerà inevitabilmente, trattandosi di una disposizione che è destinata a condizionare l'accesso a pubblici uffici in presenza di criteri evanescenti e con molta probabilità censurabili in quanto tali rispetto, in particolare, al disposto dell'articolo 51 della Costituzione. È probabile inoltre che il candidato non ammesso a sostenere le prove orali in conseguenza di una valutazione di inidoneità ricorrerà al giudice amministrativo che, molto probabilmente, alla luce della fragilità dei criteri normativi e scientifici, deciderà in senso a lui favorevole, sia pure anche soltanto in via cautelare, con tutte le possibili implicazioni pratiche, sullo svolgimento delle procedure concorsuali in corso. Si tratta infine di una previsione che determinerà indubbi costi per l'erario di cui invece non sembra essersi tenuto minimamente conto nella disciplina delle coperture degli oneri derivanti dalla riforma. E ciò sorprendentemente quando invece ben altra attenzione è stata riservata alla disciplina dell'ausiliario del giudice che con rammarico, non soltanto del relatore ma anche suo personale, è stata espunta dal testo proprio sulla base di ragioni legate all'assenza di un'adeguata copertura.

Altro punto non condivisibile è costituito dall'aver reso irreversibile la scelta del giudice sulle funzioni giudicanti o requirenti da svolgere, sia pure temperata dalla previsione di un termine entro il quale assumere la relativa determinazione. Anche in tal caso si tratta di una innovazione censurabile e rispetto alla quale si possono fondatamente sollevare dubbi di legittimità costituzionale poiché per l'articolo 106 della Costituzione il concorso di accesso in magistratura abilita allo svolgimento di tutte le funzioni magistratuali. Si introduce invece in tal modo una causa di decadenza da alcune funzioni che di per sé potrebbe anche essere ritenuta legittima qualora il termine previsto per la scelta fosse da ritenersi congruo; valutazione questa che non può certo però essere effettuata con riferimento al termine indicato di tre anni che appare eccessivamente breve, tenuto conto delle possibili vicende che normalmente possono interessare la vita professionale di un magistrato quali, ad esempio, malattie, maternità ed assenze. In modo più preoccupato, poi rileva che la disciplina potrà risentire dell'assenza di posti vacanti nella funzione richiesta e quindi potrà accadere che il magistrato che ha chiesto di svolgere una funzione non possa essere accontentato. Si tratta di aspetti importanti che è necessario chiarire anche perché è probabile che il problema si possa porre in modo rilevante per le richieste di passare ad esercitare funzioni giudicanti dalle requirenti in considerazione, a tacer d'altro, di maggiori possibilità di carriera oltre che per la varietà delle materie e dei compiti; aspetto questo

che non si rinviene nell'esercizio delle funzioni requirenti, in cui per di più sono accentuati i profili gerarchici tra magistrati. Si tratta peraltro di un fenomeno che sta già verificandosi e sul quale occorrerà riflettere essendo oltremodo necessario oltre che opportuno che il magistrato sia chiamato a svolgere le funzioni che più rispondano alle sue aspirazioni. È pur vero che la disposizione in esame risponde ad una preoccupazione fondata qual è quella di evitare continui passaggi da una funzione all'altra – anche se poi – continua il senatore Fassone – si tratta di una preoccupazione che solo in pochi casi può trovare riscontro nella esperienza applicativa – ad esempio pari ad otto anni – essendo di regola uno o due i passaggi da una funzione all'altra che di norma interessano la vita professionale di un magistrato. La previsione di un termine di permanenza minimo nello svolgimento di una funzione avrebbe potuto costituire una risposta semplice ed adeguata alla pur legittima preoccupazione evocata.

Altra criticità riguarda il meccanismo delineato in materia di progressione in carriera. Ancora una volta sono state modificate le disposizioni approvate dal Senato risultandone valorizzato il sistema di valutazione per titoli. Si tratta di un sistema che produrrà inconvenienti già segnalati nel corso dell'esame, quali ad esempio la fuga dei magistrati da funzioni che, pur meritorie, non determinano per la natura dei provvedimenti che vengono adottati nell'esercizio delle stesse, titoli valutabili. Al tempo stesso la riforma spingerà verso i gradi superiori lasciando prevedere grosse vacanze nei posti relativi a funzioni di primo grado e ciò in senso contrario a quanto oggi avviene. Occorrerà chiarire poi se la progressione in carriera avrà luogo a ruoli chiusi oppure aperti e ciò in quanto il testo approvato dalla Camera, a differenza di quello licenziato dal Senato, non è univoco al riguardo contenendo disposizioni in contrasto tra loro. Ritiene poi che darà luogo a difficoltà applicative il meccanismo delineato alla lettera l) dell'articolo 2.

Passando all'esame delle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, si sofferma sul potere di direttiva e revoca del capo dell'ufficio nella gestione di singoli affari. È pur vero che la previsione si preoccupa di evitare casi in cui pubblici ministeri «avventurosi» perseguano iniziative non rispondenti al corretto modo di intendere la funzione requirente, ma di contro la disposizione potrebbe assecondare comportamenti di compiacenza nei confronti del capo e comunque appare pericolosa ponendosi in senso contrario al precetto costituzionale per il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge. Invita quindi a valutare con attenzione quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1973 che ha interessato una situazione per molti aspetti assimilabile a quella in esame, e dove, pur ammettendosi la possibilità di una revoca dell'assegnazione del fascicolo da parte del dirigente dell'ufficio si sono però fornite alcune specifiche indicazioni circa le soluzioni da adottare a questo riguardo al fine di tutelare comunque l'indipendenza del magistrato.

Interviene il senatore GUBETTI (*FI*) il quale, riferendosi alle considerazioni del senatore Fassone a proposito della valutazione psico-attitudinale, osserva che, se da un lato, si può convenire sulla considerazione per la quale non vi è una univocità di criteri in letteratura circa la possibilità di valutare con rigore scientifico l'attitudine a svolgere un determinato tipo di funzioni, di contro vi è invece accordo sulla possibilità di escludere l'attitudine allo svolgimento di una data attività. Vi sono infatti gravi disturbi della personalità – che impediscono l'effettuazione di giudizi e valutazioni corrette su fatti e circostanze – rispetto ai quali un esame rigoroso e scientifico può essere fatto. La previsione ha quindi il pregio di tener fuori dalla magistratura soggetti palesemente inidonei allo svolgimento della funzione e quindi merita adesione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) sottolinea innanzitutto, come già evidenziato dal senatore Fassone, che quella in questo momento all'esame della Commissione rappresenta la quarta stesura del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario proposto dal Governo. Da questo punto di vista non può quindi non rilevarsi che, avendo l'Esecutivo e la maggioranza cambiato idea radicalmente per ben quattro volte sul tema in discussione, un atteggiamento di chiusura assoluta rispetto a proposte migliorative che dovessero emergere in questa fase dell'esame in Senato sarebbe incomprensibile e del tutto ingiustificato.

Rispetto alle proposte inizialmente presentate dal Governo e dalla maggioranza, il testo in questo momento all'esame della Commissione risulta privo di tutto ciò che poteva influire positivamente sull'efficienza della macchina giudiziaria – a conferma di ciò basti pensare al fatto che nel corso dell'iter sono state espunte dal testo sia la parte sulle circoscrizioni giudiziarie, sia quella sull'istituzione dell'ufficio dell'ausiliario del giudice – mentre la stesura approvata dall'altro ramo del Parlamento presenta vistosi errori tecnici sui quali non è possibile non richiamare l'attenzione.

Senza alcuna pretesa di organicità, si consideri ad esempio la previsione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare, per l'ipotesi in cui il procuratore generale della cassazione ritenga di dover richiedere la dichiarazione di non luogo a procedere alla sezione disciplinare, si attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di proporre un'anomala opposizione al Consiglio Superiore della Magistratura. La disposizione produce il rischio inaccettabile che questo pronunciandosi su tale opposizione determini un'anticipazione del giudizio sul merito dell'accusa con conseguente incompatibilità di coloro che hanno assunto tale decisione a formare la sezione disciplinare e, quindi, il rischio di una paralisi vera e propria nell'esercizio della giurisdizione disciplinare. Ancora con riferimento alla materia disciplinare, più in generale, non può non rilevarsi come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati implicino l'attribuzione al Ministro di un ruolo anomalo e sovradimensionato che suscita inevitabilmente fortissime perplessità. Per quanto attiene poi al versante sostanziale della materia disciplinare, non

si può non formulare una valutazione critica rispetto ad alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati che vanno in controtendenza rispetto alla finalità perseguita dall'articolato in esame sul punto in questione – finalità che, come è noto, è quella di assicurare la tipizzazione degli illeciti disciplinari – come, ad esempio, chiaramente nel caso di cui al numero 8 della lettera d) del comma 6 dell'articolo 2, dove per definire un'ipotesi dell'illecito disciplinare si fa riferimento ad un concetto di assoluta vaghezza quale è quello dell'appannamento dell'immagine del magistrato.

Passando ad un tema diverso, ma ad una previsione che appare ugualmente inaccettabile, deve esprimersi un giudizio nettamente negativo sulla disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, con la quale si stabilisce che lo svolgimento di una serie di incarichi ministeriali costituisce titolo preferenziale per l'accesso ad incarichi direttivi o semidirettivi, una soluzione questa che palesemente prefigura la prospettiva di carriere direttive predeterminate a monte mediante l'intervento del Ministro che chiama magistrati di sua fiducia a svolgere determinate funzioni presso il Ministero della giustizia.

Passando ad un tema ancora una volta diverso non si può non manifestare incredulità e stupore di fronte all'affermazione contenuta nel nuovo articolo 86 dell'ordinamento giudiziario in cui si prevede che entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario il Ministro della giustizia renderà comunicazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel corso del precedente anno e sulle linee di «politica giudiziaria» per l'anno in corso. La lettura della norma consente infatti di scoprire che esiste nell'ordinamento italiano una nozione di «politica giudiziaria» della quale non risultano precedenti e il cui contenuto è assolutamente oscuro, non comprendendosi se con tale locuzione si faccia riferimento ad un governo secondo criteri di opportunità politica dell'esercizio dell'azione penale – che come tale sarebbe in contrasto con il principio dell'obbligatorietà della stessa azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione – ovvero a qualcos'altro.

Per quanto riguarda la riforma dei consigli giudiziari la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di inserire fra i membri di diritto del consiglio anche il presidente dell'Ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto pone il problema di come debba essere intesa a questo punto la disposizione contenuta nella lettera z) del comma 3 dell'articolo 2, secondo la quale gli avvocati non possono partecipare alle decisioni dei consigli giudiziari che riguardano lo *status* della carriera dei magistrati. Non è chiaro, infatti, se gli avvocati ai quali fa riferimento la lettera z) includano anche il presidente del Consiglio dell'ordine ovvero se tale figura – alla quale il testo normativo fa riferimento nella sua veste istituzionale – non debba essere ricompresa nell'ambito di applicazione della predetta lettera z).

Sul punto sollevato dal ultimo dal senatore Zancan segue un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore CENTARO (FI), il ministro CASTELLI, il senatore MARITATI (DS-U), nuovamente il senatore

CENTARO (FI) e, infine, il relatore BOBBIO (AN) e il ministro CASTELLI che precisano come, a loro avviso, le limitazioni previste dalla menzionata lettera z) debbano applicarsi senz'altro anche al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati quale componente di diritto del consiglio giudiziario.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) riprendendo il suo intervento si sofferma sul comma 4 dell'articolo 2 e, quindi, sul tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, manifestando perplessità in particolare sul disposto della lettera c) e sottolineando come l'assetto delineato dell'ufficio in questione implicherà, a suo parere, il rischio che si determinino ingiustificati favoritismi nei confronti di alcuni sostituti rispetto ad altri. Il giudizio su una riforma che delinea per le procure della Repubblica un assetto che non esita definire «monarchico» non può, per quanto lo riguarda, che essere assolutamente negativo.

Il senatore Zancan sottolinea infine come la riforma del meccanismo di progressione in carriera del personale in magistratura – prefigurata nel comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame – finirà inevitabilmente per penalizzare quelle funzioni che più raramente implicano la redazione di provvedimenti che possono costituire titoli ai fini dei nuovi concorsi e, a questo proposito, non può non evidenziarsi come queste funzioni – si pensi ad esempio a quelle di giudice minorile o a quella di magistrato del Tribunale di sorveglianza ovvero ancora a tutte le attività legate al processo di esecuzione in materia civile – siano comunque di rilievo fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini. La penalizzazione di fatto di chi le esercita ai fini della progressione in carriera appare quindi tanto ingiustificata quanto controproducente sul piano del conseguimento di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

193^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.**La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELLICINI (AN) rilevando come, in seguito alla disgiunzione in due distinti disegni di legge delle proposte di proroga delle missioni italiane in vari scacchieri del globo, la Commissione sia chiamata a rendere parere sul disegno di legge di competenza della sola Commissione difesa e relativo alla proroga dell'azione di contingenti militari italiani in un rilevante numero di Paesi la cui stabilità costituisce cruciale priorità per i relativi scacchieri. Si riferisce principalmente all'Afghanistan ed all'operazione in Fyrom.

Circa la situazione in cui opera il contingente italiano in Kosovo, è stato da più parti rilevato come le Nazioni Unite non siano state in grado, purtroppo, di assicurare l'incolumità della popolazione e la tutela del territorio, incluse le numerose opere d'arte ivi presenti, nel corso di un'improvvisa recrudescenza di fatti di sangue cui si è assistito nel corso dell'inizio della passata primavera. In generale, osserva che gli obiettivi politici che si perseguono in Kosovo, consistenti prevalentemente nella sua autonomia e stabilizzazione, appaiono ancora lungi dall'essere realizzati.

In questa prospettiva, si augura che si possa approfondire l'ipotesi di un maggior coordinamento dell'azione dei militari italiani con la presenza ONU con l'obiettivo di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione di tutela e protezione della popolazione, di sostegno all'implementazione de-

gli accordi di Dayton e, più in generale, nell'ottica della stabilizzazione dell'area.

Passa quindi a svolgere alcune riflessioni sulle missioni in cui la partecipazione italiana si inquadra nel più generale ed ampio quadro della collaborazione europea. A suo parere, si tratta di un fatto significativo che, tra l'altro, sembra schiudersi ad orizzonti nuovi, dato il crescente processo di integrazione e lo sviluppo degli strumenti di politica estera e di difesa che la recente approvazione della Costituzione europea potrà determinare nel medio e lungo periodo. Si riferisce alla partecipazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*; alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per la proroga di queste missioni propone quindi di rendere parere favorevole alla Commissione difesa. Nello stesso senso auspica, infine, che la Commissione possa orientarsi sulla partecipazione ai processi di pace in corso in Somalia e nel martoriato territorio del Sudan.

Rispetto all'emergenza in cui versa quest'ultimo Paese, recenti fatti di cronaca a tutti noti dimostrano, a suo parere, quanto ancora si debba fare nell'ottica di pacificazione e stabilizzazione.

Interviene il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*) evidenziando la rilevanza e l'opportunità della decisione presa dalla presidenza della Camera dei deputati di provvedere ad un esame distinto su due disegni di legge, l'uno recante la proroga della missione in Iraq e l'altro volto ad autorizzare il proseguimento delle missioni nei restanti scacchieri.

A suo giudizio si tratta di un fatto politico rilevante e di un distinguo senz'altro corretto che ha risolto un'incongruenza, quella costituita dall'esame globale di tutte le proroghe delle missioni, dovuta ad una pura scelta di tattica parlamentare che la maggioranza aveva seguito nel corso del precedente esame sulle autorizzazioni alle missioni dei contingenti italiani nelle aree di crisi.

L'esame distinto dei due provvedimenti consentirà un'analisi ed un confronto più sereni e puntuali sulle caratteristiche ed i presupposti dell'impegno dei contingenti civili e militari italiani in Iraq, ma anche un più puntuale ed equilibrato dibattito in relazione agli altri contesti in cui essi hanno operato sino ad ora.

In tale quadro annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere illustrata dal senatore Pellicini, dichiarando di condividere nel merito le riflessioni svolte sulla presenza italiana in Etiopia ed in Eritrea senza dimenticare l'importanza del consolidato contributo italiano ad Hebron. Preannuncia senza voler anticipare le argomentazioni che svolgerà in altra sede, il voto contrario del proprio gruppo sulla proroga della missione in Iraq.

Conclude con un breve riferimento alla complessa situazione sudanese che impone di rinnovare l'azione di stabilizzazione e pacificazione

protraendola nel tempo e rinforzandone l'efficacia nel quadro delle operazioni predisposte sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2315-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) sottolineando come il disegno di legge di ratifica dell'accordo di associazione con la Croazia giunga in terza lettura al Senato e quindi all'attenzione della 3^a Commissione in seguito ad una modifica della clausola di copertura finanziaria. Infatti, con l'articolo 3 del disegno di legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004 e non più dal 2003 come era indicato nel testo già approvato da questo ramo del Parlamento.

In corrispondenza, al relativo onere si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Precisa, dunque, che con la modifica dell'articolo 3 del disegno di legge si determina una mera modifica formale senza che si ponga l'esigenza di riesaminare il merito del provvedimento, rispetto al quale, peraltro, si erano registrati larghissimi consensi nel corso dell'esame in prima lettura.

Il PRESIDENTE dispone quindi la sospensione dei lavori in attesa che pervenga il prescritto parere della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 15.25, è ripresa alle ore 16,25.

Il presidente PROVERA rende noto ai membri della Commissione che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame autorizzandolo altresì a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE DELIBERANTE

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il relatore COLLINO (AN), rilevando che il provvedimento deriva dalla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Selva e Ramponi, presentata alle Commissioni esteri e difesa congiunte della Camera dei deputati, l'8 luglio scorso in seguito alla decisione del Governo e della maggioranza di accogliere la richiesta inoltrata dalle opposizioni di procedere alla separazione in due distinti provvedimenti delle disposizioni relative alla proroga dell'operazione *Antica Babilonia* e delle disposizioni concernenti tutte le altre missioni. Ciò, a suo avviso, suggerisce una serie di considerazioni. Infatti, da un lato appare in evidente aumento l'incidenza degli oneri connessi allo svolgimento delle missioni extraeuropee rispetto a quella delle spese sostenute per la continuazione delle operazioni militari in corso nelle aree più vicine all'Italia, effetto che comporta inesorabilmente l'obbligo di sostenere superiori difficoltà logistiche; dall'altro si riscontra l'aumentare del totale complessivo degli oneri da sostenere per la prosecuzione delle missioni internazionali di pace, in quanto, nell'anno corrente, tra Iraq, Afghanistan e Balcani, è prevista una spesa di 600 milioni di euro.

Procede quindi alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2004 il termine relativo alla partecipazione del personale militare e civile alle operazioni *Enduring Freedom* (e missioni ad essa collegate), cui partecipano circa 800 persone, *ISAF* in Afgha-

nistan(570 unità), *Joint Forge* in Bosnia (1150 unità), *MSU* in Bosnia e in Kosovo (710 carabinieri), *Joint Guardian* in Kosovo (2600 unità) e *Fyrom* (150 unità), Comando NATO a Tirana in Albania (600 unità), *TIPH* in Hebron (14 carabinieri), alla missione delle Nazioni Unite in Etiopia e in Eritrea *UNMEE* (45 carabinieri), e alla missione per la partecipazione ai processi di pace in Somalia e in Sudan (5 unità).

L'articolo 2, proroga invece fino al 31 dicembre 2004 il termine relativo alla partecipazione del personale dei carabinieri, della Polizia di Stato e Guardia di Finanza alle operazioni in Kosovo (54 unità), Albania (100 unità), Bosnia Erzegovina (48 unità) e Macedonia.

L'articolo 3, quindi, autorizza le spese per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano in Kosovo e di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, mentre l'articolo 4, disciplina le indennità di missione del personale impegnato nelle missioni previste nella proposta di legge; l' articolo 5, prevede che i periodi di comando svolti dagli ufficiali presso unità impegnate in missioni all'estero siano validi ai fini degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche previsti nel grado, mentre l'articolo 6, adegua il limite complessivo della spesa entro 50 milioni di euro, cui il Ministero della Difesa, in relazione, alle operazioni internazionali di cui al presente provvedimento, può ricorrere per acquisti e lavori da eseguire in economia.

L'articolo 7, invece, al comma 1 conferma l'applicazione per il personale impiegato nelle operazioni *ISAF*, *Enduring Freedom*, e le altre ad essa collegate, delle disposizioni del codice penale militare di guerra e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, mentre al comma 2 prevede la richiesta del Ministero della giustizia per tutti i reati commessi in territorio afgano a danno dello Stato e dei cittadini italiani appartenenti ai contingenti militari che operano nell'ambito delle missioni sopraccitate con competenza alla cognizione del tribunale di Roma, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari connessi allo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente lo stesso tribunale militare di Roma. Infine, al comma 4, è confermato per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001.

L'articolo 8 definisce poi un ulteriore finanziamento di 800 mila euro per la realizzazione di uno studio epidemiologico indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali fattori di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, mentre l'articolo 9, rinvia per gli aspetti non espressamente previsti dalla legge al decreto legge 28 dicembre 2001 n. 451. L'articolo 10, introduce la possibilità di risarcire

le vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, mentre, infine, gli articoli 11, 12 e 13 recano la copertura finanziaria e disposizioni finali.

Osserva quindi che in questo contesto merita un particolare cenno l'operazione *ISAF*, avviata con la risoluzione n. 1386 del 20 dicembre 2001, che ha autorizzato il dispiegamento nell'area di Kabul, di una forza multinazionale con il compito di assistere il governo transitorio afgano a mantenere un ambiente sicuro nella città di Kabul. In particolare, il 13 ottobre 2003 l'ONU, con la risoluzione n. 1510, ha autorizzato l'estensione del mandato *ISAF* al di fuori di Kabul, al fine di supportare l'autorità di transizione afgana (*ATA*) nel mantenimento della sicurezza.

Al momento, dunque l'operazione ha ancora giurisdizione sulla città di Kabul, sull'area circostante e sulla provincia di Konduz. Tuttavia, è ritenuta necessaria un'espansione dell'area di responsabilità dell'area per consentire la progressiva stabilizzazione dell'Afghanistan. L'espansione delle attività di ricostruzione e stabilizzazione è incentrata sul *Team* di Ricostruzione (*PRT*), da insediare entro il 2005 rispettivamente in 4 aree sub regionali (Nord, Ovest, Sud ed Est) nelle quali intervenire.

Peraltro, in merito all'espansione della missione *ISAF*, negli ambienti internazionali, ed in più sedi, è stata recentemente rappresentata l'attesa per un ruolo significativo da parte dell'Italia, perché i militari italiani, si sono fatti apprezzare, per l'operato svolto nella provincia di Khost.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, con il concorso del più largo schieramento di forze politiche possibile.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PALOMBO (*AN*) interviene brevemente per esprimere, a nome del suo Gruppo, l'avviso favorevole sul provvedimento in titolo, sottolineando allo stesso tempo l'importanza dell'impegno italiano nei vari scenari che vedono impegnato il Paese, volto a garantire le popolazioni locali ed a costituire un valido ed indispensabile aiuto per le forze armate dei Paesi alleati.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) rileva preliminarmente che nel disegno di legge sono confluite le proroghe al 31 dicembre 2004 di tutte le missioni internazionali delle nostre Forze Armate, ad esclusione di *Antica Babilonia*. Tale è il risultato del cosiddetto «spacchettamento» invocato dal centro-sinistra e concesso infine dall'esecutivo alla Camera dei Deputati. Tuttavia, a suo avviso, i due disegni di legge andrebbero esaminati congiuntamente, delineando il quadro complessivo degli impegni contratti dall'Italia sulla scena internazionale.

Evidenzia quindi che gli oneri connessi al contributo italiano alla sicurezza internazionale sono in aumento. Quest'anno si raggiungerà la soglia di 1,2 miliardi di euro, che rappresenta un record, dovuto in larga misura

alla crescita delle missioni extraeuropee. Sono proprio gli interventi in Iraq e in Afghanistan, infatti, ad esigere lo sforzo maggiore. Il contributo che l'Italia fornisce è quindi rilevante e significativo anche al di fuori della regione geopolitica in cui di solito si concentra e questa circostanza dovrebbe spingere il Governo a battersi in tutte le sedi appropriate per ottenerne il riconoscimento. Occorre altresì lavorare anche su Francia e Germania, con le quali il Paese divide gli oneri della stabilizzazione dei Balcani, oggi nel quadro Nato, ma dal prossimo dicembre nel contesto dell'Unione europea. È richiesto un impegno nella ricostruzione della solidarietà occidentale. Il suo Gruppo voterà quindi a favore della proroga di queste missioni, non potendosi infatti allentare la pressione su Bin Laden e i talebani.

Al contempo, i Balcani restano una priorità della politica di sicurezza nazionale. È quindi giusto non disimpegnarsi e andare avanti sia in Albania che in Bosnia e in Kosovo. Si è infatti prossimi ad un momento cruciale: se la transizione dalla *Sfor* a guida Nato all'*Eufor* a guida europea dovesse coincidere con una ripresa della guerra civile, infatti, tutti gli investimenti fatti negli ultimi otto anni andrebbero perduti. Inoltre, sarebbe la fine delle ambizioni dell'Unione europea a sviluppare una propria identità di alto profilo nel campo della politica estera e di sicurezza. Infine, un fallimento implicherebbe certamente una nuova pericolosa crescita delle pressioni migratorie e del potere della criminalità organizzata nel bacino adriatico.

Non senza orgoglio egli rivendica al merito della sua parte politica una specifica disposizione che figura in questo testo: quella relativa agli 800 mila euro stanziati affinché prosegua il monitoraggio delle condizioni sanitarie dei nostri soldati, esposti in più di un teatro al contatto con le polveri da uranio impoverito. Alcuni parlamentari della Camera hanno improvvisamente sostenuto che si tratta di uno spreco, ma egli pensa diversamente. Lo Stato chiede molto, attualmente, ai suoi uomini che lo rappresentano volontariamente in divisa per il mondo: è doveroso che si dimostri tutta la sollecitudine possibile nel cercare di prevenire i danni che possono derivare alla loro salute dal generoso impegno sui teatri di crisi.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo Lega Padana, il voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) osserva che l'aver ricompreso nel provvedimento in titolo l'operazione in Afghanistan impedisce alla sua parte politica di pronunciarsi favorevolmente su di esso. Infatti, in quella disastrosa regione si assiste ad un progressivo deteriorarsi della situazione, e ciò grazie non tanto alla resistenza talebana quanto al nefasto operato dei cosiddetti «signori della guerra», che hanno saldamente in mano il controllo di gran parte del territorio nazionale.

Inoltre, si deve purtroppo registrare la drammatica vittoria della resistenza talebana ostile alla normalizzazione del Paese, concretatasi nel rinvio al mese di ottobre delle elezioni presidenziali e alla primavera del

2005 di quelle nazionali, che costituisce un duro colpo all'efficacia delle misure di sicurezza predisposte dalla coalizione occidentale.

Come ulteriore elemento a riprova dell'obiettivo difficoltà nel riportare l'Afghanistan nel novero delle nazioni civili, l'oratore indica quindi il problema del disarmo di oltre 50 mila miliziani. Di essi, infatti, soltanto 10 mila hanno espressamente accondisceso a deporre effettivamente le armi. Sotto tale aspetto, peraltro, né il relatore, né il Governo hanno sino ad ora fornito, a suo avviso, adeguati elementi informativi.

Osserva inoltre che, in sostanza, non è stata prestata la dovuta attenzione alla stabilizzazione della regione successivamente alla deposizione del regime talebano, ponendo altresì l'accento su due ulteriori fattori di perplessità, ovvero l'aumento della produzione di sostanze stupefacenti, gestita proprio da quei «signori della guerra» che hanno aiutato le truppe americane nelle fasi iniziali dell'operazione, e le numerose violazioni dei diritti umani segnalate a carico degli stessi militari statunitensi.

Conclude preannunciando, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore MELELEO (*UDC*) si dichiara invece convinto della necessità della permanenza italiana nei territori internazionali bisognevoli di stabilità, ricordando di aver già sostenuto in suoi precedenti interventi che la mancata proroga costituirebbe un atto politicamente errato e certamente deplorabile sotto il profilo umano e sociale.

Non è possibile, infatti, abbandonare quei popoli in gran parte oggi allo sbando nel momento più delicato, né rinnegare il sacrificio dei giovani italiani inviati in loro soccorso, in modo non univoco, ma democratico, dal Parlamento.

Ritiene pertanto che non si possa negare il voto favorevole a questo provvedimento, auspicando al contempo che si raggiunga l'obiettivo verso il quale aspirano quei popoli e per il quale l'Italia è determinata nell'assicurare il suo valido contributo.

Ad avviso del senatore NIEDDU (*DS-U*) lo scindere i decreti di proroga alle partecipazioni italiane a missioni internazionali consente di analizzare, anche più compiutamente, missioni che altrimenti sarebbero state schiacciate dal peso politico assunto dalla missione in Iraq.

La missione in Afghanistan, sorretta sin dall'inizio da un ampio consenso internazionale nella comune convinzione che il regime dei talebani fosse una base per Al Qaeda e le sue azioni di terrorismo internazionale, si presenta infatti difficile e pericolosa, anche per ciò che concerne l'incolumità dei militari sottoposti comunque al codice penale e militare di guerra. Resta aperto il problema dell'applicazione della suddetta legge penale militare di guerra al personale che opera per la pacificazione del territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. La missione opera sotto l'egida dell'Onu e con il comando operativo della Nato, e vede la presenza di tutti i grandi paesi europei compresa Germania, Francia e Spagna.

Non meno importante appare inoltre la missione in Kosovo, nata per contrastare la pulizia etnica in corso che interessava quasi due milioni di persone, allontanate dalle proprie abitazioni. Al momento appare infatti molto delicata la situazione dei serbi, soprattutto per coloro che sono rimasti nei territori. Essi vivono in *enclaves* protetti dalle forze militari del contingente internazionale e, dunque, è ben lontano dall'essere realizzato il loro ritorno nelle proprie abitazioni. Conseguentemente, la presenza occidentale in quel luogo è indispensabile per ragioni opposte a quelle che portarono a decidere l'intervento (cioè a tutelare la popolazione di etnia albanese).

Considerato che altrettanto positive si sono rivelate le missioni in Macedonia e in Albania, emerge, a suo avviso, il fatto che dove si registra un ampio consenso internazionale, sia da parte degli organi sovranazionali che delle grandi democrazie mondiali, i risultati di pacificazione, stabilizzazione e ricostruzione risultano più facili da ottenere.

Chiede quindi chiarimenti in ordine al problema della copertura degli oneri a regime per il triennio finanziario: sarebbe infatti opportuno pervenire quanto prima ad un quadro normativo unitario che regoli il profilo giuridico ed economico delle missioni. Ricorda al riguardo che nell'ultima legge finanziaria era stato previsto allo scopo un finanziamento di 1.200 milioni di euro.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo la presentazione di emendamenti sul trattamento delle missioni all'estero, con una nuova ridefinizione delle indennità di missione e sottolineando la genericità delle disposizioni di cui all'articolo 8 circa l'attività di ricerca scientifica, ai fini di prevenzione sanitaria, preannunciando anche in questo caso la presentazione di alcune proposte modificative relative a misure di sostegno e prevenzione per la tutela della salute, nonché l'istituzione di una commissione interministeriale si ricerca scientifica ai fini di prevenzione sanitaria.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) sottolinea l'indiscussa valenza politica della decisione, operata in sede di esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, di procedere ad un esame separato della missione in Iraq rispetto alle altre operazioni internazionali che vedono impegnata l'Italia attraverso la trasposizione delle disposizioni riguardanti queste ultime in un apposito provvedimento *ad hoc*. Ciò consente infatti un'analisi ponderata ed analitica di tutte le missioni internazionali, senza che il peso politico dell'operazione irachena, che, a differenza delle altre, non trova la sua origine in una decisione multilaterale sostenuta dalle Nazioni Unite, faccia passare in secondo piano le problematiche connesse agli altri impegni sottoscritti dal Paese.

Rileva quindi che, stante la delicatezza delle questioni sottese al provvedimento, sarebbe stata più opportuna l'assegnazione di esso alla Commissione in sede referente, almeno da un punto di vista di principio, per consentire un dibattito approfondito e puntuale. Infatti, sembrerebbe che la scelta della sede deliberante sia stata dettata soprattutto dall'esi-

genza di pervenire all'approvazione della proroga delle missioni internazionali in corso prima dell'ormai imminente sospensione estiva dei lavori parlamentari.

L'oratore prosegue il suo ragionamento ricordando che molte delle missioni contenute nel disegno di legge in titolo sono state deliberate nel corso della passata legislatura. Ciò renderebbe quanto mai opportuna la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di apposite relazioni relative alla concreta realizzazione degli obiettivi sottesi alle operazioni internazionali in questione, che consentirebbe, altresì, la possibilità di pervenire ad una deliberazione responsabile e fondata in ordine alla loro proroga. Coglie quindi l'occasione sia per sottolineare l'importanza degli sforzi compiuti in ambito europeo dall'Italia e dalla Francia in ordine alla creazione di un reparto europeo di gendarmeria, con il principale compito di affiancarsi ed eventualmente sostituire i contingenti militari in quelle aree del globo in cui è in corso la transizione dalla gestione militare della crisi a quella civile (infatti, a suo avviso, il Paese dovrebbe assumere un ruolo fondamentale nella creazione di corpi civili volti al mantenimento della pace), sia per rimarcare il grande cambiamento sotteso alla trasformazione della missione di pace in Bosnia-Erzegovina da operazione a guida NATO a missione dell'Unione Europea (denominata *Altea*): sarebbe infatti opportuno un chiarimento in ordine ai suoi oneri, stimati in 72 milioni di euro, ripartiti tra i Paesi membri, e rispetto ai quali non sembra chiaro se debbano o meno considerarsi aggiuntivi rispetto alle spese già previste.

Il senatore Bedin conclude il suo intervento ponendo l'accento su due ulteriori problematiche, che meritano, a suo avviso, particolare attenzione da parte del Parlamento: l'opportunità di ricomprendere tutto il contingente italiano operante in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF, patrocinata dalle Nazioni Unite (in ordine alla quale la sua parte politica presenterà delle apposite proposte emendative), e la situazione presente in Kosovo, ove sta drammaticamente ponendosi all'attenzione della cronaca il problema della tutela delle minoranze serbe.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

527^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3018) TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il senatore NOCCO (*FI*) chiede che possa essere riaperto il termine per la presentazione di emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di fissare alle ore 18 di oggi il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo l'intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO volto a concordare con la proposta del Presidente, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti secondo le indicazioni testé proposte.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, rispetto ai dati forniti nella relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori chiarimenti sugli oneri derivanti dall'articolo 3, che definisce i compiti spettanti all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento all'eventuale espletamento delle verifiche di cui alla lettera a) attraverso attività diverse dalla spedizione e riscontro di questionari (unica forma di verifica, oltre ai seminari di formazione, contemplata dalla relazione tecnica), ai parametri adottati per la stima degli oneri degli esami di cui alla lettera b), all'attuazione delle lettere c) (attività di ricerca) e d) (contrasto della dispersione scolastica), alle forme di pubblicità di cui al comma 2 e alla diffusione del rapporto di cui al comma 4.

Come osservato dal Servizio del bilancio ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti sulle spese relative al Comitato direttivo di cui all'articolo 6, all'eventuale trattamento accessorio e per missione dei 20 ispettori del Ministero del lavoro assegnati all'Istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 (acquisendo altresì conferma che il suddetto personale sia attualmente adibito esclusivamente alle gestione degli esami di Stato, la cui competenza viene trasferita al nuovo istituto, configurandosi altrimenti degli effetti sugli organici del Ministero), sui parametri adottati per stimare gli oneri relativi al personale comandato e agli esperti di cui agli articoli 11 e 12 (anche ai fini di verificare la coerenza dei limiti normativi rispettivamente posti con l'onere complessivo stimato per i due articoli) nonché sul carattere permanente della spesa per investimenti quantificata dalla relazione tecnica in 200.000 euro annui.

In ordine all'articolo 10 segnala poi che il Servizio del bilancio osserva che, ai fini del rispetto della quantificazione indicata nella relazione tecnica, appaiono essenziali i criteri di articolazione della pianta organica, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella A, in aree, profili e livelli professionali, rimessi al regolamento da elaborare ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Sul punto riscontra l'opportunità di precisare sul piano normativo che i parametri di quantificazione di cui alle Tabelle 1 e 2 della relazione tecnica costituiscano riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

In ordine alle disposizioni di copertura di cui all'articolo 14 fa presente, altresì, l'esigenza di acquisire conferma della disponibilità delle risorse richiamate nonché dell'adeguatezza delle somme che residuano a va-

lere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 rispetto alle ulteriori finalità ivi indicate. A proposito dell'articolo 14 ritiene, infine, necessario valutare l'opportunità di precisare gli stanziamenti rispettivamente disponibili per ciascuno degli interventi quantificati nella relazione tecnica, in conformità con l'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone alla Commissione di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica con particolare riferimento al settore non statale prevedendo anche l'audizione del nuovo Ministro dell'economia e delle finanze, professor Siniscalco, conferendogli mandato a chiedere al Presidente del Senato la relativa autorizzazione. Al riguardo, si riserva di verificare la disponibilità del Ministro a svolgere la suddetta procedura informativa, ove autorizzata, già nella seduta pomeridiana di domani, procedendo conseguentemente all'integrazione dell'ordine del giorno della seduta stessa ed intendendosi assorbita nell'audizione del Ministro e dei funzionari che eventualmente l'accompagneranno l'audizione già fissata all'ordine del giorno del Direttore generale del Tesoro.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente, conferendogli mandato nel senso testé indicato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Come testé convenuto, il presidente AZZOLLINI preannuncia che verrà modificato l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, ove il Ministro dell'economia e delle finanze confermasse la sua presenza nel quadro della citata indagine conoscitiva.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rese nella seduta del 16 giugno 2004, sull'attuazione della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il senatore VALDITARA (AN), dopo aver espresso apprezzamento per la lucida ed articolata Relazione illustrata dal Ministro, ricorda che la Costituzione riconosce il diritto delle famiglie ad esercitare la scelta educativa e che in uno Stato liberale tale diritto deve non solo essere riconosciuto ma persino garantito. In proposito egli esprime il proprio favore per le iniziative intraprese dal Governo ed in particolare per la scelta, che rappresenta una vera e propria inversione di tendenza, di erogare contributi direttamente alle famiglie che decidono di iscrivere i propri figli alle scuole paritarie.

Lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2004, pari a circa il 10 per cento del totale degli investimenti nel settore, rappresenta senz'altro un importante segnale in tale direzione.

Nel sottolineare che l'attività delle scuole non statali rappresenta un arricchimento del panorama culturale complessivo, egli denuncia peraltro la grave situazione finanziaria nella quale versano alcune scuole di grande tradizione, come ad esempio quelle elementari cattoliche.

Con riferimento all'integrazione dei disabili nelle scuole paritarie, egli giudica inoltre necessario investire risorse in tale ambito, in aggiunta all'ammontare attualmente stanziato, pari a 7 miliardi delle vecchie lire.

Nell'affermare che si tratta di tematiche assai delicate che dovrebbero essere affrontate con spirito sereno e costruttivo, evitando prese di posizione propagandistiche, egli suggerisce altresì l'apertura di un tavolo di confronto, al fine di raggiungere soluzioni condivise per assicurare un'effettiva libertà di scelta educativa.

Passando poi a considerare lo stato di attuazione della legge n. 62, egli coglie l'occasione per criticare le modalità con cui il Governo di Centro-sinistra ha dato applicazione alla legge nella scorsa legislatura, riconoscendo la parità sulla base di una mera autocertificazione da parte dell'istituto scolastico, senza alcuna attività di verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla stessa legge. Al contrario, egli auspica un rafforzamento dell'attività di selezione e controllo, giudicando preferibile prediligere la qualità, anche a scapito del numero degli istituti riconosciuti come paritari.

Al riguardo, esprime apprezzamento per le iniziative assunte dal Ministero dirette ad intensificare l'attività ispettiva al fine di contrastare talune anomalie, come ad esempio il fenomeno dei cosiddetti «diplomifici». Con particolare riferimento all'eccessiva richiesta di anticipo degli esami per merito, egli ricorda che l'istituto degli «ottisti», introdotto allo scopo di riconoscere il merito scolastico, è ormai degenerato, come mostrano i dati discordanti registrati nelle varie regioni. L'istituto va pertanto, a suo avviso, radicalmente ripensato, se non addirittura abolito.

Egli esprime inoltre preoccupazione per il rilevante scarto tra Nord e Sud per quanto riguarda il rapporto fra scuole paritarie e scuole non paritarie, che sottende evidentemente una situazione di malessere sociale.

Con riferimento alle modalità con cui si attua il controllo sugli istituti paritari, egli sollecita il Ministro a chiarire quali provvedimenti intende adottare per rafforzare i meccanismi ispettivi, in particolare nel Lazio, in Sicilia e in Campania dove, come si afferma nella stessa Relazione, emergono notevoli difficoltà, a differenza di quanto accade in altre realtà, quali la Lombardia e la Calabria.

Soffermandosi poi sulla composizione delle commissioni per gli esami di maturità, egli giudica opportuno riconsiderare la vigente normativa, soprattutto alla luce di alcuni episodi gravi, come ad esempio la presenza in taluni istituti di un solo commissario esterno per circa 1.000 studenti.

Egli esprime altresì perplessità per l'elevato numero di commissioni esaminatrici per studenti privatisti, che in alcune realtà, come ad esempio nel Lazio, risulta eccessivo.

Conclusivamente, con riferimento al recente tentativo di istituire presso una scuola statale di Milano una classe per soli studenti di religione islamica, egli esprime apprezzamento per il tempestivo intervento del Ministero che ha impedito una misura, a suo avviso, di sostanziale ghettizzazione. Nel prendere tuttavia atto della volontà della comunità islamica italiana di dar vita a scuole per soli bambini di religione musulmana, egli

avverte che, se ciò accadrà, occorrerà senz'altro fare attenzione che in tali istituti siano effettivamente rispettati tutti i nostri principi costituzionali, fra cui in primo luogo quello di non discriminazione, anche fra i sessi.

Il senatore FAVARO (*FI*) esprime il proprio apprezzamento per i contenuti della Relazione sull'attuazione della legge n. 62 che mostra con chiarezza la politica che il Governo intende seguire nei confronti delle scuole paritarie, anche alla luce del mutato contesto normativo scaturito dall'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della legge n. 53 del 2003. Giudica altresì condivisibile la scelta di istituire un apposito tavolo fra il Ministero ed i rappresentanti delle scuole paritarie.

Nel condividere l'importanza di assicurare una effettiva libertà di scelta delle scuole da parte delle famiglie, soprattutto a fronte della previsione del diritto-dovere all'istruzione sino al diciottesimo anno d'età, egli sottolinea la necessità che siano assicurati ulteriori finanziamenti al settore. Non va infatti dimenticato che la vera parità implica un effettivo sostegno alla scuola non statale, che – egli ricorda – è un'importante componente del servizio di istruzione pubblica.

In proposito, egli giudica senz'altro positiva la scelta di erogare un contributo direttamente alle famiglie, che – rammenta – con la legge finanziaria 2004 è stato incrementato sino a 50 milioni di euro, rispetto ai 30 stanziati nella precedente legge finanziaria.

Soffermandosi indi sulle anomalie relative all'eccessiva richiesta di anticipo degli esami per merito, al fenomeno dei diplomifici, nonché all'eccessivo numero di privatisti, egli condivide l'esigenza di rafforzare la severità dei controlli, anche al fine di attuare una politica uniforme sul territorio nazionale. Tale questione deve peraltro essere – a suo avviso – affrontata senza pregiudizi nei confronti della scuola paritaria, tenendo presente che alcuni fenomeni patologici caratterizzano anche la scuola statale.

Egli osserva peraltro che le richiamate anomalie, senz'altro gravi, dipendono in gran parte dalla leggerezza con la quale – nella prima fase attuativa della legge n. 62 – si è riconosciuta la parità, in mancanza di una seria attività di controllo.

Risulta pertanto indispensabile un'efficace attività di valutazione, diretta a garantire i livelli di istruzione, da parte del Ministero. Al riguardo egli ricorda che è in discussione lo schema di decreto legislativo diretto ad istituire il servizio nazionale di valutazione che favorirà l'individuazione delle eccellenze, nonché delle carenze delle istituzioni scolastiche, sia paritarie che statali.

In quest'ottica si inserisce anche una possibile revisione delle modalità per lo svolgimento degli esami di maturità.

Non è invece accettabile, egli afferma, continuare a stigmatizzare le sole patologie del sistema scolastico paritario, in un contesto di discriminazione delle scuole non statali, come mostra la circostanza che i centri di formazione professionale sono considerati istituti di livello inferiore.

Conclusivamente, giudica opportuno potenziare il sistema scolastico attraverso un rafforzamento della valutazione dell'attività delle istituzioni scolastiche, del controllo, nonché del sistema ispettivo, attualmente carente.

Interviene quindi il senatore MODICA (*DS-U*), il quale riconosce anzitutto la validità della Relazione trasmessa dal Governo, che rappresenta un primo punto di partenza per verificare l'applicazione della legge n. 62.

Al di là di considerazioni di tipo politico, egli ritiene che dai dati emerga una valutazione senz'altro positiva della legge che, nonostante taluni limiti, ha il pregio di affermare il principio secondo cui esiste un sistema pubblico di istruzione unitario, costituito dalle scuole statali e paritarie.

Il principale limite della disciplina è rappresentato, a suo avviso, dalla mancanza di un efficace sistema di valutazione, che peraltro non può certo consistere nella mera predisposizione di tabelle numeriche, la cui utilità è limitata alla conoscenza del sistema.

È invece indispensabile – a suo giudizio – identificare strumenti che consentano la valutazione dei percorsi didattici, nonché delle modalità organizzative. Ad esempio, un'effettiva valutazione delle modalità con cui gli istituti accolgono i soggetti diversamente abili non può limitarsi al numero degli stessi, bensì deve estendersi al grado di integrazione assicurato.

Egli coglie peraltro l'occasione per sottolineare l'opportunità di prevedere valutazioni periodiche in sito delle scuole paritarie e che all'esito delle stesse si condizioni il mantenimento del riconoscimento pubblico.

Fra le altre anomalie del sistema, egli sottolinea altresì la consistente differenziazione territoriale con riferimento alle richieste di riconoscimento della parità, su cui giudica opportuno un approfondimento da parte del Governo.

Ritiene inoltre indispensabile contrastare il fenomeno dei cosiddetti «diplomifici», che si è del resto ampliato a seguito della recente riforma della composizione delle commissioni per gli esami di maturità.

Ritiene peraltro che dette anomalie possano essere contrastate attraverso l'adozione di semplici misure, come ad esempio un accrescimento del periodo obbligatorio di frequenza nelle scuole.

Con riferimento al contributo erogato dallo Stato alle famiglie degli studenti iscritti agli istituti paritari, pur dichiarandosi in favore della libertà di scelta, lamenta che esso si sia rivelato sostanzialmente inefficace. Come testimoniano le dichiarazioni del segretario generale della Conferenza episcopale italiana, secondo cui il numero degli studenti iscritti presso gli istituti cattolici a seguito dell'introduzione di tale contributo non è aumentato, tale finanziamento costituisce infatti un mero rimborso di una parte dei costi sostenuti da chi aveva già precedentemente iscritto i propri figli alle scuole paritarie.

Si tratta di tematiche assai delicate che ritiene debbano essere affrontate senza alcun pregiudizio ideologico e nell'ottica esclusiva di accrescere la qualità scolastica, nonché la libertà educativa.

Conclusivamente, egli si sofferma sul senso da attribuire al concetto di laicità del sistema pubblico d'istruzione, che deve essere interpretato in modo innovativo alla luce delle caratteristiche multiculturali della società contemporanea, incompatibili con la definizione di un modello culturale unico di riferimento.

Tale nuovo concetto di laicità si collega con un significato, affatto nuovo, della libertà educativa che implica il riconoscimento dell'integrazione di diversi stili di vita e di diverse culture. Da tale visione consegue anche la possibilità che le famiglie islamiche educino i propri figli secondo il modello culturale nel quale si riconoscono.

Si tratta di un tema senz'altro connesso al principio costituzionale dell'autonomia scolastica, spesso messo in ombra, e che invece risulta indispensabile al fine di realizzare una società più libera e aperta.

Il senatore BETTA (*Aut*) dà atto al ministro Moratti di aver profuso un grande sforzo sul tema della parità scolastica. Associandosi alle considerazioni già svolte, si sofferma indi su alcuni profili specifici.

In primo luogo, registra con soddisfazione l'avvio di un confronto con le regioni a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione al fine di ridefinire i confini dell'intervento statale e di quello regionale. Al riguardo, sollecita peraltro un approfondimento, con particolare riferimento alle modalità di attuazione della legge n. 62 a fronte della costante contrazione di risorse.

Si sofferma altresì sulla scuola dell'infanzia, giudicandola un segmento essenziale sotto il particolare profilo del rapporto con le regioni, gli enti locali e le autonomie, tanto più in considerazione delle diverse situazioni territoriali.

Quanto infine alle modalità di finanziamento della scuola non statale, egli rileva che lo strumento del *bonus*, inizialmente inteso come un segnale politico forte, si sta tuttavia rivelando una sorta di «scorciatoia» attraverso la quale elargire contributi «a pioggia». Benché senz'altro apprezzato dalle famiglie, esso non è in altre parole diventato uno strumento sociale di intervento e di incentivazione. Riportando l'esperienza positiva della sua regione, caratterizzata da un'estrema chiarezza di rapporti con l'ente locale, sollecita pertanto il superamento del *bonus* e la conseguente destinazione delle relative risorse all'attivazione di strumenti più efficaci.

Il senatore GABURRO (*UDC*) ringrazia a sua volta il Ministro per la Relazione presentata. Rileva poi che con l'autonomia scolastica, la parità, la riforma del Titolo V della Costituzione e, soprattutto, la riforma scolastica, l'Italia ha imboccato la via della trasformazione del sistema scolastico. Ciò, in ritardo rispetto ai bisogni educativi della società, ma pur sempre con il coraggio di riconoscere e valorizzare i diritti degli allievi, delle famiglie e delle autonomie territoriali. Si è così passati da un impianto didattico, organizzativo e gestionale unitario ed uniforme ad un sistema differenziato, personalizzato ed aperto al territorio.

Egli fa indi riferimento ad alcune risoluzioni del Parlamento europeo, ed in particolare a quella sulla libertà di educazione di cui pochi mesi fa si è celebrato il ventesimo anniversario. Tale risoluzione afferma che spetta ai genitori scegliere la scuola per i loro figli fino a quando essi non avranno la capacità di compiere autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è invece quello di consentire la presenza di istituti sia pubblici che privati. Tali principi comportano evidentemente l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, anche sotto il profilo finanziario.

Benché le risoluzioni europee non abbiano carattere vincolante per gli Stati membri, duole riconoscere che l'Italia non ha ancora raggiunto questo traguardo. La legge n. 62 del 2000 rappresenta infatti un primo passo importante verso la piena parità, ma risulta priva di idonei strumenti finanziari. Occorrono pertanto ulteriori interventi legislativi che la stessa Relazione sollecita.

Quanto in particolare ai contenuti di detta Relazione, egli esprime apprezzamento per il percorso applicativo delineato. Svolge tuttavia qualche considerazione con riferimento al capitolo finale, dedicato alla messa a regime del sistema pubblico integrato di istruzione.

Al riguardo, rileva anzitutto che negli ultimi anni l'andamento quantitativo delle scuole non statali (in particolare cattoliche), del numero degli allievi e di quello dei docenti risulta in netta flessione. La chiusura di istituti scolastici di elevata tradizione culturale e qualitativa rappresenta tuttavia una grave perdita per l'intero sistema scolastico in quanto comporta un impoverimento culturale, di libertà, di democrazia, ma anche di carattere economico. Ciò, con particolare riferimento al costo medio di uno studente della scuola statale rispetto alla spesa media dello Stato per uno studente di scuola non statale.

Occorre pertanto, a suo avviso, avviare un coraggioso programma a medio termine a favore della scuola non statale, che comporti anche il sostegno economico-finanziario alle famiglie attraverso l'erogazione di buoni scuola, sulla scia di quanto stabilito dalle ultime due leggi finanziarie. Al riguardo, stigmatizza tuttavia i gravi ritardi registrati nella liquidazione dei contributi, giudicando scandaloso che non siano stati ancora erogati i contributi disposti dalla legge finanziaria per il 2003.

Sempre con riferimento all'ultimo capitolo della Relazione, il senatore Gaburro sottolinea inoltre alcuni profili a suo giudizio cruciali.

In primo luogo, ribadisce che il sistema nazionale di istruzione è unitario e l'esercizio della libertà della scelta educativa contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa.

In secondo luogo, ricorda che le scuole statali e quelle paritarie esercitano una funzione pubblica, attuando il principio di sussidiarietà. In proposito, invita peraltro a scongiurare il rischio di vanificare gli sforzi finora compiuti, superando le anomalie che ancora permangono e completando la messa a regime del nuovo sistema secondo criteri di qualità ed efficacia.

Infine, conviene che le famiglie debbano essere messe in condizione di esercitare il loro diritto-dovere ad istruire i propri figli. Manifesta tut-

tavia perplessità in ordine alla necessità di raggiungere tale obiettivo solo compatibilmente con le risorse disponibili, atteso che esse non saranno mai sufficienti senza un espresso impegno dello Stato. In tal senso, sollecita con forza l'urgenza e la necessità di un intervento integrativo della legge n. 62, che rientra del resto nel programma di Governo del Centro-destra.

La Relazione ribadisce inoltre, prosegue il senatore Gaburro, la necessità di porre le condizioni, anche finanziarie, per l'accesso degli alunni disabili alle scuole paritarie. Al riguardo, egli deplora tuttavia non solo l'esiguità dei contributi concessi a tale scopo, ma anche gli inconcepibili ritardi nella loro erogazione.

Quanto al fenomeno dei «diplomifici», egli prende atto dell'impegno del Governo di promuovere nuove iniziative in aggiunta alla vigilanza esercitata dagli uffici scolastici regionali. Ritiene peraltro che una più accurata presenza ispettiva dei competenti uffici avrebbe potuto da anni eliminare il fenomeno, che rischia di screditare anche le numerose istituzioni scolastiche che svolgono invece un ruolo di grande rilievo come espressione della libera iniziativa sociale del nostro sistema di istruzione.

Egli conclude infine rinnovando con forza la richiesta al Ministro di completare il lavoro intrapreso per la trasformazione del sistema scolastico con l'attuazione della piena ed effettiva libertà di educazione delle famiglie.

La senatrice BIANCONI (*FI*) esprime a sua volta apprezzamento per lo sforzo del ministro Moratti volto a dare piena attuazione alla legge n. 62 del 2000 che, sia pure in modo imperfetto, ha introdotto il principio della parità fra scuola statale e scuola non statale.

Al fine di radicare le condizioni di un'autentica parità occorre tuttavia realizzare una piena omogeneità tra i soggetti erogatori del servizio educativo. Occorre cioè andare oltre la svolta culturale introdotta dalla legge n. 62 e realizzare l'omogeneità strutturale dei soggetti; in tal senso risulta fondamentale che le scuole statali diventino veramente autonome.

In secondo luogo, ella ritiene indispensabile adeguare la struttura della legge n. 62 al nuovo impianto costituzionale ed ordinamentale delineato dalle leggi n. 3 del 2001 e n. 53 del 2003. In particolare, ricorda che la legge n. 53 ha sostituito il concetto di obbligo scolastico con quello di diritto-dovere all'istruzione e formazione per almeno dodici anni, consentendo finalmente alle famiglie di educare ed istruire i figli anche nei confronti delle scuole di Stato.

Restano inoltre alcune problematiche aperte, fra cui in primo luogo quella dei cosiddetti «diplomifici». Al riguardo, ella chiede al Ministro una valutazione sulla connessione di tale fenomeno con la legge n. 62, ovvero su una possibile «distrazione» amministrativa e legislativa che ne avrebbe consentito la proliferazione. In particolare, chiede se il Ministro ritenga che il fenomeno possa essere legato alla previsione degli anticipi per meriti, ovvero all'abolizione di una frequenza minima per poter sostenere l'esame di Stato come interni. Si tratta del resto di pochi istituti, che

gettano tuttavia l'ombra del sospetto su tutti gli altri ed in tal senso occorre un'accresciuta vigilanza anche al fine di evitare che nel dibattito prevalga la spinta a fare passi indietro anziché in avanti sulla strada della parità. Fra le varie ipotesi, potrebbe inoltre risultare utile evitare in futuro le commissioni di soli privatisti agli esami di Stato nelle scuole paritarie.

La senatrice Bianconi ricorda poi che nel programma elettorale della Casa delle libertà si affermava fra l'altro il diritto delle famiglie di scegliere liberamente la scuola per i propri figli. In tale ottica, è apprezzabile il contributo di 30 milioni di euro introdotto dalla finanziaria per il 2003 e innalzato a 50 milioni di euro per il 2004. Si tratta senz'altro di un segnale positivo, ancorché insufficiente. Occorre tuttavia riuscire a sbloccare il procedimento ed erogare finalmente i fondi, onde evitare che la promessa elettorale del Centro-destra risulti priva di efficacia. Al riguardo, ella mette altresì in guardia rispetto al pericolo connesso all'ennesimo decreto «taglia spese».

Rispondendo brevemente al senatore Modica, ella rileva poi che il *bonus* non era diretto ad incrementare il numero degli allievi frequentanti le scuole non statali, bensì a favorire la libertà di scelta delle famiglie, riducendo al minimo il condizionamento economico.

Quanto alle affermazioni dello stesso senatore Modica in ordine al crescente profilo multiculturale della società, ella osserva che solo uno Stato con una forte identità e un corrispondente radicamento dei propri valori può aprirsi ad un'autentica e piena integrazione.

Avviandosi a concludere, ella si domanda se l'ipotizzato passaggio alle regioni delle competenze in ordine all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie non debba avvenire in una situazione di maggiore certezza del diritto. A tal fine suggerisce di coinvolgere le associazioni di rappresentanza onde individuare soluzioni tecniche che non creino interruzioni nell'erogazione dei fondi e disparità di assegnazione fra le regioni.

Nella prospettiva dell'ormai imminente presentazione della manovra finanziaria per il 2005, ella invoca infine la conclusione del regime transitorio della legge n. 62 e la riconduzione del sistema a quello di scuole paritarie e non paritarie. Ciò, anche al fine di poter prevedere nella prossima legge finanziaria i conseguenti interventi economici.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) registra anzitutto il forte legame dell'argomento in discussione con il sistema della valutazione, su cui egli stesso ha riferito alla Commissione la settimana scorsa in qualità di relatore sull'atto n. 386.

La riforma dei meccanismi della valutazione e quella dell'ordinamento dello Stato rappresentano infatti premesse ineludibili per la piena applicazione della parità scolastica, in una cornice di devoluzione e federalismo che mantenga elevata la qualità del servizio erogato.

Pur condividendo l'obiettivo di favorire la scelta delle famiglie, egli rileva peraltro che allo stato l'opzione per la scuola non statale è spesso residuale. Solo in pochi casi si tratta infatti di una scelta di carattere ideologico, mentre il più delle volte è legata ai servizi accessori offerti (fra cui

le sperimentazioni, gli orari prolungati, gli insegnamenti individualizzati, i corsi di sostegno e recupero), più incisivi di quelli offerti dalla scuola statale.

Quanto alle numerose anomalie rilevate nel dibattito, egli osserva che si tratta di fenomeni spesso riscontrati anche nella scuola statale e che possono essere accentuati dal processo autonomistico. Occorre pertanto un efficace meccanismo di controllo per la concessione della parità e la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti. Analoghi meccanismi di controllo e valutazione debbono peraltro essere implementati anche con riferimento alla scuola statale.

Né va dimenticato che molte scuole non statali non reggono lo sforzo finanziario e, quando possono, suppliscono con iniziative di altra natura che consentono di finanziare l'erogazione del servizio scolastico.

Vi sono poi le questioni legate all'edilizia scolastica, che mettono in difficoltà assai più le scuole non statali che quelle statali.

Alla luce di tali considerazioni, emerge con netta evidenza la necessità di un efficace sistema di valutazione, che non sia limitato al termine dei corsi di studio e che si iscriva in un corretto riparto di competenze fra Stato e regioni. Ciò, tanto più in considerazione del valore legale del titolo di studio, che postula un servizio nazionale di valutazione rigoroso, ancorché non punitivo, al fine del miglioramento della qualità della scuola statale e di quella non statale.

Oltre ad un'attenta analisi dei dati relativi alla distribuzione regionale della scuola non statale, alla comparazione degli allievi respinti o avviati al lavoro, agli utenti dell'alternanza scuola-lavoro e al canale della formazione professionale, egli sollecita quindi conclusivamente la determinazione di uno *standard* omogeneo a livello nazionale valido sia per la scuola statale che per quella non statale, in assenza del quale la scuola non statale finirà per estinguersi, anche in presenza dei *bonus*.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, ferme restando le sedute già convocate per la settimana in corso, la Commissione si riunirà anche domani mattina, alle ore 8,30, per la conclusione della discussione generale sulle comunicazioni del ministro Moratti in ordine alla parità scolastica e la replica del Ministro stesso.

Avverte altresì che è pervenuto il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2980, recante interventi in materia di beni e attività culturali e di sport. L'ordine del giorno delle sedute è pertanto integrato con la discussione in sede deliberante del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

367^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo che istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, riportata in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore CICOLANI (*FI*) giudica pleonastica l'osservazione formulata dal relatore alla lettera d) in merito all'obbligo da parte delle imprese contraenti generali di comunicare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i contratti affidati dagli appaltatori del contraente generale ad eventuali sub-appaltatori e lo invita a verificare che tale obbligo non sia già previsto dalla legge n. 109 del 1994.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) esprime preliminarmente le proprie perplessità in merito alla configurazione del *general contractor* nell'ordinamento giuridico italiano. Tale figura si presenta infatti nell'ordinamento come una sorta di ibrido tra un appaltatore ed un coordinatore generale, che non trova analogie in altri Paesi. Osserva poi che la capacità di pre-finanziamento delle opere pubbliche da parte del contraente non è adeguatamente valutata, poichè la normativa si limita a richiedere una copertura

pari al 20 per cento del valore complessivo dell'opera, privilegiando così gli aspetti relativi alla capacità costruttiva delle imprese senza tener conto di altri elementi, parimenti importanti nella realizzazione di un'opera pubblica, quali la capacità finanziaria ed organizzativa delle imprese appaltatrici. Osserva poi che i rapporti tra *general contractor* ed i suoi aventi causa sono regolati dal diritto privato e, qualora questi ultimi vengano meno agli impegni contrattuali, lo stesso *general contractor* non può incidere significativamente sul loro comportamento. Sottolinea poi la necessità di definire specificamente i requisiti attestanti la capacità progettuale del *general contractor* che lo schema di decreto in esame lascia invece imprecisati. Sulla base di tali considerazioni, pur apprezzando lo sforzo del presidente Grillo di operare una sintesi delle riflessioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte la scorsa settimana, in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del Relatore.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), considerata la proposta di parere del Relatore, propone anzitutto di aggiungere tra i requisiti di ordine speciale previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 *quinquies*, comma 1, una lettera che preveda un'adeguata capacità di progettazione. Prospetta inoltre la possibilità di prevedere che la pubblica amministrazione possa escludere dalla partecipazione alla gara per l'affidamento al contraente generale soggetti che con la medesima abbiano già contenziosi di natura giurisdizionale relativi all'affidamento di appalti di opere pubbliche. Per quanto riguarda poi la dimostrazione dell'idoneità tecnica ed organizzativa attraverso la presenza nell'organico dell'impresa di un determinato numero di unità dirigenziali, prevista dall'articolo 20 *quinquies*, comma 4, ritiene necessario riferire tale dato ad una unità di tempo definita, prendendo in considerazione l'anno precedente a quello in cui si richiede la qualificazione di contraente generale. Sarebbe inoltre opportuno rendere più graduale l'entità dei requisiti previsti dall'articolo 20 *quinquies*, comma 5, per ottenere la seconda e la terza classifica, che nel testo in esame risultano invece uniformati. Fa presente poi la necessità di chiarire, all'articolo 20 *quinquies*, comma 3, se fra i lavori certificati ai fini dell'ottenimento della qualificazione sia possibile considerare anche le opere eseguite in proprio. Suggerisce inoltre di inserire tra gli obblighi in capo al contraente generale quello di comunicare agli Uffici territoriali del Governo i dati relativi alle imprese anche con riferimento agli assetti societari a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori, e quello di prevedere un particolare sistema sanzionatorio che possa comportare la revoca degli affidamenti nel caso di mancata comunicazione delle predette informazioni. Tali principi sono infatti contenuti nel protocollo d'impresa stipulato, per esempio, per l'ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Conclude infine formulando una riserva di costituzionalità sul provvedimento in esame che incorrerebbe in un eccesso di delega.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame non fa riferimento alla recente direttiva comunitaria n. 18 del 2004 che coordina le preesistenti procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Ritiene inoltre necessario chiarire se le imprese stabilite nella Comunità europea possano partecipare ai bandi di gara presentando la documentazione richiesta dalla stazione appaltante o se sia sufficiente la documentazione richiesta negli Stati in cui tali imprese hanno la sede giuridica. E' opportuno chiarire altresì se tra le opere realizzate che costituiscono il *curriculum* dell'impresa possano essere incluse quelle aggiudicate ai sensi di una legge regionale. E' necessario infine specificare se la capacità finanziaria del *general contractor* possa essere attestata mediante polizze assicurative o fidejussioni bancarie o attraverso la destinazione di un patrimonio ad uno specifico affare, secondo quanto previsto dall'articolo 2447-*bis* del codice civile.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il presidente GRILLO (*FI*) dichiara conclusa la discussione generale e si riserva di valutare le proposte di modifica per integrare la bozza di parere da lui predisposta al fine di concludere domani l'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA
DAL RELATORE PER LO SCHEMA
DI DECRETO-LEGISLATIVO n. 375**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, lo schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375);

considerato che con il predetto schema di decreto legislativo il Governo, in attuazione della legge n. 443 del 2001, mira ad integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2002 in materia di infrastrutture strategiche, completando il quadro normativo vigente e disciplinando la nuova figura del contraente generale, introdotta nell'ordinamento dalla citata legge n. 443 del 2001;

rilevata la necessità di istituire un sistema di qualificazione nuovo e diverso da quello degli appaltatori in considerazione della differente natura delle attività da compiere e, soprattutto, delle dimensioni, anche economiche, delle opere da realizzare;

apprezzata la circostanza che il Governo abbia esercitato la delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190 del 2002, attraverso una disciplina di rango legislativo su un argomento di particolare rilevanza e delicatezza per l'attuazione della normativa speciale in tema di infrastrutture strategiche;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 20-*quater*, comma 2, appare necessaria una nuova verifica dei requisiti di ordine generale, da parte degli imprenditori in possesso di una qualificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto la presunzione ivi prevista non garantisce la sostanza della procedura di qualificazione. Si consiglia pertanto la soppressione della comma 2 o l'individuazione dei requisiti da verificare nuovamente;

b) appare opportuno integrare le norme di partecipazione alla gara, previste dall'articolo 20-*octies*, con specifiche disposizioni in ordine alla dimostrazione della capacità progettuale da parte dei contraenti generali qualificati, all'uopo stabilendo che i soggetti aggiudicanti indichino nel bando di gara i requisiti di progettazione che debbono possedere i con-

traenti generali per partecipare alle gara. Tali requisiti devono essere stabiliti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato dalle attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del contraente generale. Qualora tali requisiti non siano posseduti, integralmente o parzialmente, il contraente generale deve avvalersi di uno o più soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e *g-bis*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni in possesso dei suddetti requisiti. Ai fini del raggiungimento dei requisiti deve essere considerata la possibilità di sommare quelli relativi all'attività svolta dalla struttura tecnica del contraente generale e quelli relativi all'attività svolta dai progettisti di cui si avvale;

c) sempre con riferimento alle norme contenute nell'articolo 20-*octies*, sarebbe opportuno prevedere che i soggetti aggiudicanti provvedano in autotutela qualora, anche successivamente all'aggiudicazione, emergano fatti e circostanze che comportano l'invalidazione del procedimento di scelta del contraente;

d) al fine di rendere trasparente l'intero processo di realizzazione delle opere, si suggerisce di aggiungere all'articolo 20-*decies*, un comma con la previsione dell'obbligo di comunicare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i contratti affidati dagli appaltatori del contraente generale a sub-appaltatori;

e) atteso che la qualificazione dei contraenti generali – pur non essendo conseguita tramite le SOA – prevede di avvalersi in parte e temporaneamente delle qualificazioni rilasciate da tali organismi, sarebbe necessario dare ricorso celermente alla revisione del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, regolante l'attività delle SOA, indicando a tale scopo i seguenti principi:

1) che le Società organismi di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, siano espressamente qualificate gestori di un pubblico servizio e che ad esse spetti il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore tecnico o dai direttori tecnici delle imprese da qualificare, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti per il rilascio dell'attestazione;

2) che il controllo di cui al precedente numero 1), nonché i controlli previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si svolgano richiedendo la corrispondente documentazione alle amministrazioni pubbliche che ne sono titolari. Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti che hanno rilasciato documenti necessari per ottenere l'attestazione di qualificazione, corrispondono alle richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni delle SOA in termini coerenti con quello stabilito per la conclusione del procedimento di qualificazione;

3) che la mancata effettuazione dei controlli, oltre alle conseguenti responsabilità civili e penali, costituisca motivo di annullamento dell'attestazione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e presupposto per l'avvio del procedimento di revoca, ex articolo 10, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto;

4) che il potere di controllo attribuito, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in tema di qualificazione delle imprese comprenda anche il potere di annullare o rettificare le attestazioni rilasciate dalle SOA alle imprese, qualora la stessa Autorità accerti che le stesse sono state rilasciate sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti o certificazioni dei soggetti pubblici o privati che risulta averle emesse;

5) che, al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza in ordine al certificato di esecuzione dei lavori – che costituisce il documento più importante nella fase di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 e del contraente generale nonché nella verifica dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti nei bandi di gara della legge 443/2001 – preveda che i certificati di esecuzione dei lavori affidati siano redatti dai committenti, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori oppure, durante l'esecuzione dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto aggiudicatario, secondo un apposito modello definito dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) che, al fine di costituire una banca dati a disposizione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, delle SOA e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la stessa Autorità definisca le modalità di trasmissione per via telematica dei certificati nonché le modalità di utilizzo nel processo di qualificazione.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

251^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1730) DE PETRIS ed altri. – *Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 21 gennaio è iniziata la discussione generale nella quale sono intervenuti i senatori Murineddu, Agoni, Coletti e De Petris.

Il senatore SALERNO (AN) ricorda, come firmatario del provvedimento in esame, che l'iniziativa è stata fortemente voluta, al fine di garantire l'assoluta genuinità del prodotto tipico, il quale assume un valore altamente significativo nella tradizione agricola italiana, soprattutto in una fase in cui, nel contesto mondiale, si assiste alla diffusione delle produzioni transgeniche. In questo senso, la proposta in esame tende ad assicurare che i vini a denominazione protetta prodotti in Italia si fregino di una denominazione che deve consentire di evitare qualunque confusione con prodotti analoghi, ma derivati da organismi geneticamente modificati provenienti da altri paesi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore OGNIBENE (*FI*), in sede di replica, conferma l'esigenza di tutelare la qualità e la genuinità del vino *made in Italy* a denominazione d'origine e la sua unicità sul mercato internazionale, evitando confusioni.

Ribadisce pertanto la validità dell'impianto del disegno di legge in esame, di cui propone alla Commissione una rapida approvazione.

Il sottosegretario DELFINO, alla luce del dibattito e alla stregua della posizione più volte confermata dal MIPAF, concorda sull'esigenza di tutelare i marchi di eccellenza e la qualità del vino italiano, settore trainante del *made in Italy*, nel contesto della più generale azione di salvaguardia delle denominazioni protette dei prodotti italiani del settore agricolo, secondo un'ottica peraltro già più volte affermata e ribadita dall'orientamento espresso dal Ministro stesso anche in materia di OGM.

Il Governo si riserva comunque di valutare eventuali approfondimenti in sede di esame delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE propone di svolgere in merito al disegno di legge un ciclo di audizioni alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1794) RONCONI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari*

(638) BALBONI e BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI, relatore, ricorda nella seduta del 14 luglio scorso sono stati illustrati gli emendamenti proposti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno scorso).

Tenuto conto che devono pervenire i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, ritiene opportuno non anticipare la fase dell'espressione dei pareri.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2601) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2152) *SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2171) *ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2197) *MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2342) *MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI, in considerazione dell'approvazione, in sede di esame presso il Senato dell'A.S. n. 3010, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2004, di una proposta emendativa che riproduce i testi dei provvedimenti in esame, propone di riprendere l'esame degli stessi dopo la conclusione dell'*iter* dell'A.S. 3010.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il relatore BETTAMIO (*FI*) ricorda che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge per la disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante i buoni pasto ha concluso i propri lavori, elaborando il testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che sottopone alla valutazione della Commissione.

Si sofferma quindi approfonditamente sul contenuto di tale testo, con il quale – osserva il relatore – si è cercato di realizzare una equilibrata sintesi dei due disegni di legge originari, molto simili nell'impianto e nelle scelte normative contenute, per arrivare alla definizione di una disciplina quanto più chiara e lineare possibile, che consenta una crescita del settore più equilibrata e trasparente, nel rispetto degli interessi delle diverse categorie coinvolte.

Ricorda inoltre che, in accoglimento di alcune osservazioni avanzate da più parti nel corso degli incontri informali svolti dal Comitato ristretto, ai fini della stabilità dei contratti e delle convenzioni sottoscritte è stato

fissato in un anno il periodo di validità delle percentuali massime di sconto definite dalla Commissione di compensazione degli interessi istituita con l'articolo 6 del testo. Precisa altresì che, dal punto di vista delle competenze, si è preferito individuare nel Ministero delle attività produttive l'organo di riferimento per l'attuazione della normativa introdotta.

In via generale – prosegue il relatore – nelle audizioni è stata confermata l'esigenza di un intervento normativo ed alcune indicazioni sono già state inserite nel testo del Comitato ristretto, che rimane comunque aperto ad ulteriori modificazioni.

Ferma restando l'ipotesi di una specifica iniziativa legislativa del Governo, ricorda, con riguardo all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), che la scelta di ricomprendere gli esercizi commerciali rientranti nella definizione di «esercizio di vicinato» tra quelli convenzionabili, pur essendo prevista in entrambi i disegni di legge in esame, è stato oggetto di un ampio dibattito in sede di comitato ristretto rilevando che tale opzione potrà essere eventualmente oggetto di modifica.

Propone quindi di adottare il testo predisposto dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) ritiene che il Governo potrebbe più proficuamente esprimere un dettagliato parere sui disegni di legge attualmente all'esame della Commissione, senza proporre ulteriori iniziative legislative contribuendo, in tal modo, ad una più celere conclusione dell'esame.

Si sofferma quindi sui lavori del comitato ristretto, mettendo in evidenza il comune intento di giungere ad una normativa efficace a tutela dei diversi soggetti coinvolti ed in particolare dei lavoratori che usufruiscono dei servizi .

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) concorda con le osservazioni formulate dal senatore Garraffa, in quanto, a suo avviso la Commissione ha svolto un lavoro apprezzabile, giungendo in tempi rapidi alla predisposizione di un testo sostanzialmente condiviso, che tiene conto in modo equilibrato delle soluzioni contenute nei due disegni di legge in esame.

Il presidente PONTONE precisa che l'*iter* procedurale consentirà in ogni caso di valorizzare il lavoro della Commissione nel rispetto delle legittime scelte che il Governo potrà liberamente effettuare.

Il sottosegretario VALDUCCI, nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel prosieguo dell'esame, precisa sin d'ora di nutrire alcune perplessità su talune scelte contenute nel testo base predisposto dal comitato ristretto. In particolare, non è condivisibile, a suo avviso, la scelta di escludere dal novero degli esercizi convenzionabili anche i grandi esercizi commerciali.

Con riferimento alle osservazioni dei senatori Garraffa e Bastianoni preannuncia che il Governo non presenterà un ulteriore disegno di legge in materia ma interverrà con eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PONTONE ricorda che l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2917, assunto dalla Commissione come testo base per la discussione nella seduta del 5 maggio scorso, si è interrotto per il sovrappiù del parere contrario della Commissione affari costituzionali.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) ritiene che di fronte all'ostacolo procedurale determinato dal parere contrario espresso dalla 1^a siano possibili due diverse opzioni: proseguire nell'esame, anche se in sede referente, ovvero modificare il testo tenendo conto delle indicazioni contenute nel parere della 1^a Commissione ed anche in quello della Commissione per le questioni regionali, per poi chiedere la riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante. A tal proposito informa che è già in via di predisposizione un nuovo testo, che si riserva di presentare nel seguito dell'esame.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) ribadisce le proprie perplessità sul parere contrario reso dalla 1^a Commissione. A suo avviso, per evidenti ragioni di celerità, sarebbe preferibile analizzare approfonditamente gli aspetti sui quali possa ritenersi effettivamente sussistente un conflitto di competenze tra Stato e regioni, in modo da concentrare le disposizioni dei provvedimenti in esame sugli aspetti di competenza della potestà legislativa statale.

Il sottosegretario VALDUCCI sottolinea l'opportunità di procedere allo svolgimento di alcune audizioni nei confronti delle organizzazioni di categoria, al fine di accertare se il testo risultante dalle eventuali modifiche sia in grado di soddisfare le esigenze degli operatori del settore.

Il presidente PONTONE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta, al fine di valutare le scelte più opportune sia in relazione all'iter procedurale da adottare, sia in ordine allo svolgimento di eventuali audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE informa che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente l'esame del disegno di legge n. 3034 contenente «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore».

Ricorda altresì che la lettera di assegnazione di tale disegno di legge invita a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà espresso dalla 3^a Commissione permanente, comprese le eventuali proposte di modifica

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) si chiede quale possa essere la precisa interpretazione di tale indicazione, ricordando che il parere che la Commissione affari esteri dovrà rendere in sede consultiva non è un parere rafforzato.

Il presidente PONTONE ritiene che si tratti esclusivamente di un invito a tenere particolarmente conto del parere della Commissione affari esteri, in considerazione della rilevanza degli aspetti che il disegno di legge coinvolge.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 21 luglio, già fissata per le ore 15,30 con l'inserimento dei disegni di legge nn. 3034 e 183, nonché della petizione n. 77, in materia di internazionalizzazione delle imprese.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

Il presidente PONTONE informa che il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge comunitaria n. 2742 (emendamento 6.0.100), attualmente all'esame dell'Assemblea, contenente una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, che gli è stato trasmesso in considerazione della materia in esso trattata.

Ricorda, infine, che è ancora possibile presentare proposte di modifica al suddetto emendamento.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), dopo aver ricordato che il suo Gruppo ha già presentato proposte emendative alla legge comunitaria, al fine di recepire alcune direttive che da lungo tempo attendono di essere inserite in modo definito nell'ordinamento interno, osserva che nell'emen-

damento 6.0.100 è prevista una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi, ed un ulteriore termine di due anni per l'emanazione di eventuali disposizioni correttive e integrative, sul quale esprime forti perplessità in quanto tale previsione si riverbera in una eccessiva incertezza del quadro normativo risultante.

Nell'esprimere apprezzamento per le disposizioni contenute nell'emendamento presentato dal Governo, che individuano nella Consob l'autorità nazionale competente in materia, lamenta tuttavia la mancata previsione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo da predisporre in attuazione di tale delega. Si sofferma infine sulle sanzioni previste in tale proposta emendativa, sottolineando fortemente la necessità di una individuazione più chiara del soggetto competente ad irrogarle. A suo avviso, sarebbe opportuno affidare la competenza relativa all'irrogazione delle sanzioni alla stessa Consob, al fine di conferire maggiore efficacia al decreto legislativo da emanarsi.

Auspica infine la celere adozione di tale provvedimento sottolineando la necessità di provvedere con maggior celerità su temi che investono la tutela della trasparenza del mercato e del risparmio, sui quali è fortemente sentita l'esigenza di adottare scelte rapide ed efficaci.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per l'esame del disegno di legge n. 3045.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2855-2925 PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di emissione dei buoni pasto svolta da società a tale scopo costituite, nonché la stipula delle convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi presso i quali i buoni pasto sono spendibili, in modo da garantire il contenimento dei prezzi e il miglior servizio ai consumatori.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per attività di emissione di buoni pasto si intende l'attività, svolta esclusivamente da società di capitali, finalizzata a rendere, mediante convenzioni, il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia pubblica sia privata a mezzo dei buoni pasto.

2. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi convenzionabili di cui al comma 3.

3. Per esercizi convenzionabili si intendono:

a) i pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle leggi regionali in materia di commercio;

b) le mense aziendali ed interaziendali;

c) le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) gli esercizi commerciali rientranti, per dimensione della superficie di vendita, nella definizione di «esercizio di vicinato», di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, ai quali sia consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare.

Art. 3.

(Requisiti delle società di emissione dei buoni pasto)

1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali, il cui capitale sociale interamente versato non sia inferiore a 100.000 euro.

2. L'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 è rappresentato unicamente dall'emissione di buoni pasto, finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione espressa di ogni altra attività non connessa, e in particolare dell'attività finanziaria, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma esercitata.

3. Le società emittitrici di buoni pasto svolgono la propria attività previa dichiarazione resa al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

4. A tutela degli esercizi convenzionati, dei datori di lavoro e degli utenti, le società emittitrici di buoni pasto sono tenute a prestare una fidejussione bancaria, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, secondo le modalità e nella misura previste con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Definizione e requisiti dei buoni pasto)

1. Ai sensi della presente legge i buoni pasto:

a) non rappresentano un titolo di credito, escludendosi qualsiasi facoltà di cessione dei medesimi sia a titolo gratuito che oneroso, a pena di nullità;

b) costituiscono documenti destinati all'identificazione dei beneficiari e possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato durante la giornata lavorativa;

c) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. I buoni pasto sono realizzati secondo i criteri determinati dal Ministro delle attività produttive con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, che prevede:

a) la necessità di indicare il valore facciale dei buoni pasto;

b) le condizioni di emissione dei buoni pasto;

c) l'introduzione di meccanismi atti a garantire i soggetti interessati da eventuali falsificazioni.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Le convenzioni stipulate tra società emittitrici di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'articolo 2, comma 3, riportano a pena di nullità:

- a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto spesi presso gli esercizi convenzionati;
- b) le specifiche condizioni e garanzie di pagamento dei buoni pasto;
- c) le clausole di spendibilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme.

Art. 6.

(Commissione di compensazione degli interessi)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, del settore del commercio, del settore dei pubblici esercizi, delle imprese artigiane, delle società emittitrici di buoni pasto, nonché dei sindacati dei lavoratori dipendenti.

2. La commissione di cui al comma 1, presieduta da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, determina:

- a) le percentuali massime di sconto che possono essere riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emittitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che ad esse si rivolgono per organizzare il servizio sostitutivo di mensa;
- b) le percentuali massime di sconto che possono essere riconosciute sul valore facciale del buono pasto alle società emittitrici di buoni pasto dai titolari degli esercizi convenzionati.

3. Le percentuali massime di cui al comma 2 hanno validità annuale. La commissione di cui al comma 1 decide in merito alle predette percentuali entro il mese precedente alla data di scadenza di ciascuno dei citati termini.

Art. 7.

(Termini di pagamento)

1. Il termine massimo per il pagamento, a fronte della presentazione dei buoni pasto da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, è fissato

per le società emittitrici in trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

2. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui al comma 1, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e sanzioni)

1. Nelle more dell'istituzione della commissione di cui all'articolo 6 e fino alla prima deliberazione della stessa, le percentuali massime di sconto di cui all'articolo 6, comma 2, sono fissate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

2. I termini economici previsti dai contratti, comprese le convenzioni della Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 1 entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Successivamente alla fissazione, da parte della commissione di cui all'articolo 6, delle percentuali massime di sconto, i contratti e le convenzioni CONSIP devono essere adeguati ad ogni successiva determinazione entro un mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di fissazione delle percentuali nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di mancato adeguamento delle percentuali di sconto da parte delle società emittitrici di buoni pasto, gli interessati hanno facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria ai fini dell'allineamento delle percentuali di sconto ai limiti massimi o a quelli, minori, ritenuti congrui dal giudice, nonché del risarcimento del maggior danno subito, oltre agli interessi.

5. Qualora le società emittitrici, nel caso di cui al comma 4, subiscano condanna in giudizio, alle stesse si applica la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.

6. Ove il buono pasto sia speso all'interno di esercizi diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, il titolare dell'esercizio in cui sia stato accertato l'uso improprio del buono pasto è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500.

7. La reiterazione dell'uso improprio del buono pasto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo di quella già comminata.

8. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

9. L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è abrogato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

264^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

– e **petizione n. 449** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre 2003.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) prende la parola, prospettando l'opportunità di effettuare apposite audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei soggetti firmatari del Patto per l'Italia, anche al fine di verificare lo stato di attuazione delle clausole relative all'attivazione di moduli bilaterali, nell'ambito della materia inerente ai provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver dichiarato di condividere la proposta testé formulata dal senatore Tofani, si sofferma su alcuni nodi problematici di tipo economico-finanziario, determinatisi a seguito dell'utilizzo di una percentuale ridotta delle risorse – originariamente destinate a far fronte alle misure previste dal disegno di legge n. 848-*bis* – per la copertura degli interventi contemplati in taluni disegni di legge in corso di approvazione, invitando il relatore a formulare le opportune proposte, finalizzate a risolvere tali questioni contabili.

È comunque auspicabile che l'*iter* del disegno di legge in titolo prosegua celermente, al fine di consentire in tempi rapidi l'entrata in vigore della normativa contenuta nello stesso.

Il rappresentante del Governo illustra poi il sub-emendamento 2.0.1/24, precisando che lo stesso contiene una clausola di salvaguardia finanziaria per l'eventualità in cui la riforma della disciplina inerente all'indennità di disoccupazione determini un ammontare di spesa superiore a quello previsto.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) concorda con l'esigenza di effettuare un ciclo di audizioni in ordine alla tematica in esame, sottolineando tuttavia la necessità di includere nell'ambito dell'elenco degli auditi anche la CGIL, la quale, pur non essendo firmataria del Patto per l'Italia, ha successivamente dato un significativo contributo al confronto dialettico e al dibattito inerente alla materia in questione.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la proposta di effettuare un ciclo di audizioni delle parti sociali, relativamente alle tematiche in esame – formulata dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo – sottolinea la necessità di includere nell'ambito degli organismi da audire anche le organizzazioni sindacali non firmatarie del Patto per l'Italia.

È inoltre opportuno – prosegue l'oratrice – che vengano individuate opportune soluzioni atte a consentire l'entrata in vigore in tempi celeri delle disposizioni normative inerenti all'incremento dell'indennità di disoccupazione – eventualmente attraverso il recepimento delle stesse nell'ambito di un apposito decreto-legge –.

Il relatore TOFANI (*AN*), in relazione alla richiesta del sottosegretario Sacconi di formulare le opportune proposte atte a risolvere taluni nodi problematici sussistenti in ordine alle disposizioni di copertura economico-finanziaria, precisa che si adopererà in tal senso, dopo aver tuttavia acquisito tutti i dati e le informazioni finanziario-contabili da parte delle strutture ministeriali competenti.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver rilevato che il ritardo nell'approvazione delle norme inerenti all'incremento dell'indennità di disoccupazione è riconducibile a nodi problematici emersi in relazione alle disposizioni di copertura finanziaria, ricorda che le forze politi-

che di opposizione hanno in più occasioni proposto il recepimento della disciplina sull'incremento dell'indennità di disoccupazione nell'ambito di un apposito decreto-legge, al fine di consentire l'entrata in vigore della stessa in tempi rapidi.

Risulta condivisibile – prosegue l'oratore – la proposta di effettuare un ciclo di audizioni delle parti sociali – comprese quelle non firmatarie del Patto per l'Italia – in ordine al disegno di legge n. 848-*bis*.

Il PRESIDENTE propone di effettuare, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, apposite audizioni delle parti sociali, comprese quelle non firmatarie del Patto per l'Italia, in modo tale da approfondire ulteriormente taluni profili inerenti ai disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto l'esposizione preliminare in ordine al provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) osserva che la disposizione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, volta a consentire lo svolgimento delle attività di intermediazione anche attraverso moduli societari, appare non pienamente compatibile con l'esigenza di salvaguardare, per tali organismi, la natura di enti senza scopo di lucro.

Il comma 3 dell'articolo 1 demanda alle regioni l'individuazione delle procedure, inerenti a taluni regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, senza tuttavia provvedere all'individuazione dei principi generali relativi alla materia in esame, e determinando in tal modo il rischio di una eccessiva frammentazione delle discipline in questione.

La disposizione di cui all'articolo 4 in esame circoscrive i casi di nullità del contratto di somministrazione alle sole ipotesi di mancanza di forma scritta, finendo in tal modo per ridurre sensibilmente la valenza de-

terrente della sanzione in questione, originariamente applicabile anche ai casi di mancata indicazione nel contratto di taluni elementi.

La disciplina contemplata nell'articolo 7 relativa ai casi di inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, è suscettibile di determinare ambiguità interpretative in relazione all'obbligo di pagamento della differenza tra contribuzione versata e contribuzione dovuta –maggiorata del 100 per cento – la quale potrebbe, in particolare, essere commisurata ad un inquadramento legale e contrattuale più basso rispetto alle mansioni effettivamente espletate dal prestatore.

Il rinvio alle disposizioni normative contemplate nel Regolamento (CE) n. 2204/2202 della Commissione del 12 dicembre 2002, contenuto all'articolo 9 dell'atto governativo in titolo, potrebbe comportare profili problematici, subordinando gli incentivi contributivi in questione ad una durata minima del contratto di inserimento, pari ad almeno un anno.

L'articolo 10 del provvedimento in esame – prosegue l'oratore – circoscrive la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro alle sole fattispecie contrattuali stipulate sulla base di progetti già autorizzati entro il 23 ottobre 2003, mentre sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione di tale normativa ai contratti depositati – anche se non autorizzati – entro la stessa data, coerentemente a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 13 novembre 2003.

In relazione all'articolo 11, occorre precisare che le eventuali transazioni concluse da datori di lavoro e lavoratori potrebbero nel caso di specie risultare lesive dei diritti del prestatore, che si configura come la parte debole del rapporto contrattuale di lavoro.

L'articolo 12 prefigura l'emanazione di decreti dal parte del Ministro del lavoro, senza prefissare il termine temporale massimo per l'entrata in vigore di tali atti normativi.

Infine, l'articolo 14 sopprime inopportunamente il divieto di utilizzazione dell'apprendista per attività di manovalanza e di serie, comportando il rischio di un'alterazione della natura del rapporto di apprendistato.

Il sottosegretario SACCONI precisa, in relazione ai rilievi del senatore Battafarano inerenti all'articolo 10 del provvedimento in esame, che l'eventuale estensione della disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro anche alle fattispecie contrattuali stipulate sulla base di progetti depositati e non autorizzati entro il 23 ottobre 2003, potrebbe configurare un eccesso di delega, estendendo eccessivamente l'ambito di tale normativa transitoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS**Art. 2.****2.0.1/24****IL GOVERNO**

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

217^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e Guidi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia**

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di programma e le proposte di nomina dei consulenti relative all'indagine conoscitiva in titolo, presentate nella seduta del 14 luglio scorso. Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SALINI (FI) fa presente che il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge del decreto-legge riguardante la riduzione dello scostamento, rispetto ai limiti programmati, della spesa farmaceutica relativa al 2004. La necessità del provvedimento risulta dal continuo aumento della spesa farmaceutica registrato nei primi mesi dell'anno in corso, rispetto ai corrispondenti periodi del 2003. Dopo avere rilevato le differenze, anche notevoli, negli andamenti della spesa farmaceutica riferiti alle diverse regioni, il relatore ritiene che il decreto-legge n. 156 possa essere considerato uno spunto di riflessione sul funzionamento generale della sanità italiana. All'origine dell'aumento della spesa farmaceutica,

ma più in generale sanitaria, vi è il nuovo, diffuso, concetto di salute, non più inteso come assenza di malattia, bensì come condizione di benessere fisico, psicologico e sociale. Il Servizio sanitario nazionale ha sicuramente contribuito al raggiungimento di straordinari risultati in termini di longevità della popolazione e di qualità della vita delle persone anziane. Tutto ciò, osserva il relatore Salini, alimenta necessariamente la spesa farmaceutica, insieme alla spesa sanitaria generale.

Il relatore rileva che la misura correttiva in esame consiste nel porre a carico delle imprese produttrici di medicinali una quota dello scostamento mediante una diminuzione delle percentuali di rimborso ad esse spettanti. Tale tipologia di intervento è già prevista, sia pure in termini e con procedure parzialmente diversi, dall'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Esso dispone che l'Agenzia Italiana del Farmaco, in caso di superamento del limite programmato di spesa per l'assistenza farmaceutica complessiva, proceda alla ridefinizione, anche temporanea, delle quote di spettanza del produttore sul prezzo dei farmaci ammessi al rimborso, in modo da coprire una quota pari al 60 per cento degli oneri eccedenti il medesimo limite. La restante quota è ripianata dalle singole regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Il decreto-legge in esame dispone invece un intervento direttamente *ex lege* e secondo un'autonoma disciplina.

Soffermandosi sul comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 156, il relatore rileva che il primo periodo prevede uno scostamento tendenziale della spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata per l'anno 2004, rispetto ai limiti programmati, pari a 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni.

Il terzo periodo del medesimo comma determina in 495 milioni di euro la quota di scostamento da ripianarsi mediante la riduzione delle percentuali di rimborso spettanti ai produttori. Tale valore viene individuato prendendo in considerazione, in via preliminare, il 60 per cento del suddetto scostamento al netto dell'IVA, pari a 745 milioni. Quest'ultimo importo viene ridotto a 495 milioni in base all'applicazione della percentuale di rimborso spettante al produttore (pari al 66,65 per cento).

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di ripiano, il successivo comma 3 prevede che la suddetta quota di rimborso dovuta al produttore sia diminuita del 6,8 per cento. Peraltro, lo sconto in esame opera anche sui medicinali rimborsabili che siano ceduti dal farmacista al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Più in particolare, lo sconto si applica su tutti i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali di riferimento (aventi il prezzo più basso rispetto agli altri farmaci di uguale composizione), dei prodotti emoderivati, plasmatici e da DNA ricombinante: le ultime due eccezioni, nota il relatore, sono state aggiunte dalla Camera dei deputati.

Il comma 4 prevede che lo sconto operi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge (26 giugno 2004) e «per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004». Il relatore ricorda

a tale proposito che la limitazione del riferimento all'anno 2004 è stata introdotta dalla Camera.

Sono inoltre demandate all'Agenzia Italiana del Farmaco la verifica trimestrale, tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED), dell'andamento della spesa farmaceutica e la comunicazione dei relativi esiti al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti.

Evidenzia infine come un periodo aggiunto dalla Camera alla fine del comma 4 prevede che, in sede di rinnovo dell'accordo tra Stato, regioni e province autonome in materia di spesa sanitaria, si definiscano i criteri, le modalità e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione degli scostamenti della spesa farmaceutica rispetto ai limiti programmati.

Il presidente TOMASSINI propone le ore 12 di domani, mercoledì 21 luglio, quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa quindi alla discussione generale.

La senatrice BAIÒ DOSSI (*Mar-DL-U*) esprime un giudizio negativo sul provvedimento in esame, ritenendolo inidoneo a risolvere positivamente la questione della spesa farmaceutica, in quanto il limite massimo del 13 per cento del totale della spesa sanitaria corrente programmata appare del tutto insufficiente. Rileva inoltre che il decreto-legge n. 156 non tiene conto delle diverse dinamiche di spesa che si registrano nelle regioni, molte delle quali non si sono mostrate in grado di predisporre un adeguato sistema di controllo della spesa farmaceutica, preferendo scaricare sui cittadini, attraverso lo strumento del *ticket*, la propria incapacità strutturale. Il Governo non ha inoltre provveduto ad attuare un'efficace politica di contenimento dei prezzi, attraverso opportune concertazioni con le aziende farmaceutiche, né ha promosso in maniera adeguata il consumo dei farmaci generici, con il risultato che le stesse molecole hanno in Italia prezzi mediamente superiori a quelli che si riscontrano negli altri Stati dell'Europa comunitaria.

Il senatore TATÒ (*AN*) ritiene che il decreto-legge in titolo, evidentemente orientato a fronteggiare una situazione di emergenza, non si incentri pienamente sulle misure idonee a rimuovere le cause dell'attuale andamento della spesa farmaceutica, così che prevedibilmente altri provvedimenti d'urgenza in materia si renderanno necessari nel prossimo futuro. Il controllo della spesa farmaceutica richiederebbe l'adozione di interventi di razionalizzazione della distribuzione, quali l'estensione del *ticket* a più ampie fasce di reddito, la commercializzazione di confezioni di prodotti

farmaceutici più piccole e la revisione dei livelli essenziali di assistenza, in modo da favorire il ricorso di mezzi terapeutici alternativi ai farmaci.

Il senatore SALZANO (*UDC*) interviene esprimendo a nome del proprio Gruppo un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, che si presterebbe anche ad una più ampia riflessione sulle ragioni specifiche dell'aumento della spesa farmaceutica, ove fosse opportunamente corredato della relazione tecnica. Si sofferma inoltre sui principi che presiedono alla tutela della salute, anche ai sensi del dettato costituzionale e che giustificano, pur dopo le ampie attribuzioni alle regioni, la permanenza di importanti funzioni statali. Sottolinea come il Governo si sia impegnato, con il provvedimento in esame, in un'opera di razionalizzazione della spesa farmaceutica, fornendo una risposta agli auspici formulati, con un apposito ordine del giorno, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Opportunamente, rileva infine, i costi dell'operazione non vengono scaricati esclusivamente sull'industria farmaceutica, che rappresenta una componente rilevante del tessuto economico del Paese.

Il senatore DANZI (*UDC*), nel ribadire il consenso del Gruppo dell'UDC rispetto al provvedimento in titolo, osserva come la spesa farmaceutica debba essere considerata quale componente della più generale spesa sanitaria. Quest'ultima attende ancora indispensabili misure di razionalizzazione, da attuare soprattutto a livello regionale, in special modo riguardo alla distribuzione delle strutture ospedaliere ed al disegno organizzativo del sistema aziendale, mentre le prescrizioni farmaceutiche non possono ragionevolmente essere ridotte al di sotto di una certa soglia, tenuto anche conto che l'uso dei medicinali può in molti casi evitare il ricorso ai più costosi ricoveri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DELLA SOTTO-COMMISSIONE PER I PARERI DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che sia la seduta pomeridiana, sia la seduta della sottocommissione per i pareri, già convocate per domani sono anticipate di trenta minuti. Le nuove convocazioni sono dunque fissate, rispettivamente, alle ore 15 ed alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

348^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati ai tre articoli del disegno di legge, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 13 luglio scorso.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, risulta respinto anche l'emendamento 1.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.5.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 1.6.

Con distinte votazioni, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.6 ed 1.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore ROTONDO (*DS-U*) , posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.10, 1.11 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) – 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento 1.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21. Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Quindi si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.1.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.2.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore, senatore Zap-pacosta, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Calogero SODANO (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, ad esclusione della missione in Iraq, che è invece oggetto del disegno di legge n. 3040, di conversione del decreto-legge n. 160 del 24 giugno 2004.

Per la parte di competenza, egli segnala il comma 5 dell'articolo 1, che proroga al 31 dicembre 2004 il termine del 30 giugno 2004 (previsto dal decreto-legge del 20 gennaio 2004 n. 9), relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. L'obiettivo primario dell'EUMM, che costituisce una missione di vigilanza dell'Unione europea operante nei Balcani occidentali già dal luglio 1991 come ECMM, è di contribuire con le sue attività di raccolta e analisi di informazioni, a una formulazione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali. Punti centrali dell'azione dell'EUMM sono la vigilanza sugli sviluppi politici e di sicurezza, il controllo delle frontiere, le questioni interetniche e il rientro dei rifugiati. L'EUMM contribuirà inoltre, con le sue attività, alle misure di allarme tempestivo e di instaurazione di un clima di fiducia; coordina inoltre le sue attività con i capi missione dell'Unione europea e le pertinenti organizzazioni internazionali nei Balcani occidentali. Per quanto riguarda il personale, l'EUMM conta circa 120 controllori internazionali e 75 impiegati locali. Il quartier generale della missione si trova a Sarajevo,

ed essa opera in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Unione degli Stati di Serbia e Montenegro, Albania ed Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia.

Il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame proroga inoltre al 31 dicembre 2004, il termine già fissato al 30 giugno 2004 dallo stesso decreto-legge n. 9 del 2004, la partecipazione di personale della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. La missione EUPM (Missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina) costituisce il primo caso di impiego di forze di polizia europee in situazioni di crisi internazionali. La missione venne istituita l'11 marzo 2002 con l'approvazione dell'azione comune del Consiglio dell'Unione europea 2002/2010/PESC ed approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 5 marzo 2002 con la risoluzione n. 1396. L'inizio delle operazioni ha avuto luogo il 1° gennaio 2003 ed è prevista una durata di tre anni. Compito della EUPM è quello di mantenere la stabilità nell'area e di addestrare forze di polizia locali; il mandato della missione specifica che essa opera come proseguimento della missione IPTF dell'ONU ed è finalizzata a stabilire dispositivi di polizia sostenibili sotto l'autorità della Bosnia-Erzegovina, mediante l'attività di inquadramento, di sostegno e di controllo. Partecipano circa 500 funzionari di polizia provenienti da più di 33 Paesi (agli Stati membri dell'UE e a quelli di nuova adesione, tranne Malta, si sono uniti Bulgaria, Romania, Turchia, Norvegia, Canada, Islanda, Russia, Svizzera e Ucraina).

Ancora, il disegno di legge in esame, dispone al comma 4 del suindicato articolo 2 la proroga, sempre al 31 dicembre 2004, del termine scaduto il 30 giugno 2004, relativo alla partecipazione di personale della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.

L'operazione di polizia Proxima nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia è stata avviata con l'approvazione dell'Azione comune del Consiglio 2003/681PESC del 29 settembre 2003, allo scadere della precedente missione denominata Concordia, che è stata la prima e per ora l'unica missione di carattere militare a guida dell'Unione europea. Sono circa 200 gli esperti di polizia provenienti da vari Paesi: essi svolgono compiti di controllo, di guida e di consulenza, nei riguardi della polizia del Paese, contribuendo così a combattere la criminalità organizzata e promuovendo standard europei di polizia. Secondo l'Azione comune del 29 settembre 2003, la missione Proxima sostiene: il consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, specie per le zone sensibili; l'attuazione concreta della riforma globale del Ministero degli Interni, compresa la polizia; l'operativa transizione verso la polizia di frontiera e la creazione della stessa come parte dell'impegno dell'UE destinato a promuovere la gestione integrata delle frontiere; la polizia locale, nell'opera di rafforzamento della fiducia nella popolazione; infine, il rafforzamento della cooperazione con gli Stati limitrofi nel settore della polizia.

Sembra opportuno ricordare che la missione in Bosnia-Erzegovina (EUPM), la missione Proxima, nonché l'EUMM nei Balcani occidentali

sono immediata espressione della politica europea di sicurezza e difesa, cosiddetta PESD, che si riconduce al titolo V, articoli 11 e 28, del Trattato sull'Unione europea, avente ad oggetto la politica estera e di sicurezza comune quale strumento per la realizzazione di una tra le finalità dell'Unione e cioè affermare la sua identità sulla scena internazionale. L'insieme delle determinazioni e degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, susseguitisi dal 1999 a oggi, fanno sì che si definisca ormai con tratti suoi propri – entro la cornice unificante della politica estera e di sicurezza comune (cd. PESC) – una politica europea di sicurezza e difesa (cd. PESD), secondo una evoluzione che, pur in uno stadio ancora iniziale, ha proceduto con considerevole speditezza. La politica europea di sicurezza e difesa (PESD) non attiene – occorre precisare – alla difesa collettiva, bensì alla conduzione delle cosiddette missioni tipo Petersberg, che sono: missioni umanitarie o di evacuazione di persone; missioni di mantenimento della pace; missioni di forze armate ai fini della gestione di crisi, ivi comprese operazioni di ripristino della pace.

Alla luce delle riflessioni che emergono dalla tematica oggetto del provvedimento ora in esame, propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, un parere favorevole, con l'intendimento di confermare la validità dell'impegno all'estero in missioni di pace, soprattutto in considerazione del ruolo di sempre maggiore importanza che sta assumendo la politica europea di sicurezza e difesa.

Poiché non ci sono interventi in discussione generale si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) esprime voto favorevole, coerentemente con l'adesione al provvedimento in esame che sottolinea l'importanza della partecipazione dell'Unione europea alle missioni di pace per favorire lo sviluppo e soprattutto la cooperazione nelle aree interessate al processo di integrazione europea. Il ruolo e l'impegno dell'Italia in questo ambito sono notevoli e hanno sicuramente comportato effetti positivi sulle condizioni politiche, economiche e sociali in Bosnia. A questo proposito rileva l'opportunità che la Commissione acquisisca, mediante specifiche audizioni, dati sull'attuale stato delle condizioni di sviluppo in Kosovo e Bosnia.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), dichiarando il proprio voto favorevole, esprime apprezzamento per la decisione assunta dal Governo che, accogliendo la richiesta dell'opposizione, ha affidato ad altro provvedimento la proroga della missione in Iraq. Con il disegno di legge in esame viene invece ribadita l'importanza delle missioni umanitarie condotte sotto le direttive dell'Unione europea, che sta dimostrando un ruolo fondamentale nel processo di gestione della crisi per il ripristino della pace nell'area balcanica. Coglie tuttavia l'occasione per esprimere una nota di rammarico per il fatto che il Governo non ha adottato quelle mi-

sure, più volte segnalate dall'opposizione, per sostenere i programmi di infrastrutturazione attinenti al corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna.

Il presidente GRECO rende noto, a tale ultimo riguardo, che l'invito al Governo a provvedere nel senso auspicato già dalla Commissione nella risoluzione approvata il 10 marzo scorso, è stato rinnovato nell'ambito di una analoga risoluzione che verrà discussa nelle prossime ore dal Senato, a conclusione dell'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2003.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) dichiara a nome del Gruppo Forza Italia, voto favorevole, in considerazione degli altissimi risultati che stanno ottenendo le missioni umanitarie nei Balcani e che hanno evidenti ripercussioni positive nel contrasto alla criminalità organizzata, la cui pressione nelle zone costiere di frontiera si è infatti notevolmente affievolita.

Dichiarano poi voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi il senatore BASILE (*Misto*) e il senatore MONTI (*LP*).

Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo che risulta accolta dalla Commissione.

(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali

(900) TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(958) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione

(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GIRFATTI (*FI*) fa presente che la Commissione è chiamata a dare il parere alla Commissione 13^a (Ambiente) sulla proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo, concernenti l'introduzione di un sistema di contabilità ambientale, che prevede, in prospettiva, l'approvazione, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e ai bilanci di previsione, dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo (cosiddetti documenti di contabilità ambientale).

Si tratta di un sistema che trae origine da una serie di indicazioni emerse a livello europeo ed internazionale in merito alla promozione dello sviluppo sostenibile, concetto affermato in particolare in occasione di una serie di vertici delle Nazioni Unite, a partire da quello di Rio de Janeiro

del 1992 fino a quello di Kyoto del 1997, e nell'ambito del quinto programma d'azione della Comunità europea del 1993.

In tale contesto è stato valutato che per perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile é necessario verificare le implicazioni ambientali delle scelte operate anche in campo economico e sociale. A questo scopo il sistema di contabilità ambientale è volto a dotare le amministrazioni nazionali, regionali e locali della capacità di analizzare in modo sistematico l'incidenza dei processi produttivi e dei consumi sulle alterazioni qualitative e quantitative del patrimonio naturale del Paese. In presenza di determinate scelte di carattere economico si verificano infatti dei danni del patrimonio boschivo o idrico o altri effetti connessi all'ambiente che costituiscono degli oneri che interagiscono con i costi economici ordinari e che spesso sfuggono a qualsiasi valutazione.

Rispetto agli originali disegni di legge, il testo unificato in esame si limita a prevedere una fase sperimentale di questo sistema che, secondo l'articolo 1, ha lo scopo di accrescere nello Stato, nelle regioni e negli enti locali «conoscenza, trasparenza e responsabilità nella gestione dell'ambiente e per la sostenibilità dello sviluppo», al fine di definire le modalità per l'integrazione dei documenti di bilancio economico con i «bilanci ambientali idonei a registrare le informazioni e indicare gli obiettivi riguardanti la disponibilità, la qualità, l'uso delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

L'articolo 2 prevede che, a partire dall'anno finanziario 2005, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vari il «Programma nazionale per la sperimentazione della contabilità ambientale», di durata triennale, per l'adozione in via sperimentale dei bilanci ambientali, da parte di quei comuni, province e regioni che ne abbiano fatto richiesta al Ministero.

Ai fini dell'elaborazione dei bilanci ambientali, il comma 4 richiama le sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e i progetti Life-Ambiente.

Il medesimo comma 4 prevede anche l'adozione di un «sistema di conti ambientali», elaborato secondo le indicazioni dell'allegato A al testo in esame, volto a descrivere la consistenza e le variazioni del patrimonio rurale, le più rilevanti interazioni tra economia ed ambiente e le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino ecologico-ambientale.

Il comma 5 reca una serie di principi e criteri direttivi sulla base dei quali elaborare il predetto Programma nazionale, richiamando tra l'altro il capitolo 8° dell'Agenda XXI di Rio de Janeiro del 1992 e la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2 marzo 2004.

L'articolo 3 è diretto ad istituire, presso il Ministero dell'ambiente, una «Commissione per la contabilità ambientale» con compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo, per la sperimentazione della contabilità ambientale e del bilancio ambientale a livello dello Stato.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria per le spese del Ministero dell'ambiente relative alla gestione del Programma nazionale e della Commissione per la contabilità ambientale.

Il testo unificato comprende anche un allegato che reca disposizioni specifiche per l'elaborazione dei bilanci ambientali, rispettivamente delle regioni e degli enti locali.

Per quanto concerne l'Unione europea, va ricordato che il valore prioritario della contabilità ambientale è stato ribadito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2179/98/CE del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile».

In particolare, l'articolo 3 della decisione annuncia l'orientamento della Comunità a sviluppare, applicare o incoraggiare una vasta gamma di strumenti, tra i quali la contabilità riferita all'ambiente, al fine di indurre sostanziali cambiamenti nelle tendenze e nelle pratiche riguardanti lo sviluppo sostenibile, tenendo conto del principio di sussidiarietà. A questo scopo, più in dettaglio, l'articolo 7 della stessa decisione prevede che la Comunità basi la propria politica ambientale su dati, statistiche e indicatori affidabili e comparabili, su informazioni scientifiche attendibili e su una valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

Inoltre, nella Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per l'Unione europea in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale – Integrazione dei sistemi di informazione ambientale ed economica, è stato, da un lato, ricordato «che la contabilità ambientale deve tener conto del valore monetario di tutti gli aspetti concernenti l'utilizzazione e l'esaurimento delle risorse, i danni all'ambiente e le funzioni ambientali, così da evitare l'attuale sottovalutazione delle risorse naturali, che incoraggia un uso predatorio del capitale naturale, [...] poiché non vi può essere sviluppo sostenibile senza una contabilità ambientale».

In linea con tale orientamento ribadito dall'Unione europea, propone che la Commissione esprima, per la parte di competenza, sulla proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo, un parere favorevole.

Non essendovi interventi in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore COVIELLO, (*Mar-DL-U*) dichiarando il proprio voto favorevole, ricorda che la materia era stata oggetto di un disegno di legge già approvato nella scorsa legislatura dalle Commissioni riunite 5^a e 13^a, frutto di un intenso dibattito diretto ad introdurre il principio della contabilità ambientale nel più generale sistema dei documenti di programmazione economico-finanziaria. La sensibilità di tutte le forze politiche è ora dimostrata nell'ampia condivisione della normativa predisposta nel testo unificato che infatti raccoglie le proposte provenienti da diverse parti politiche e sembra in tal modo premiare l'intenso sforzo della scorsa legislatura. Sottolinea quindi l'importanza del risultato cui tende la proposta in esame e cioè quello di affiancare agli indirizzi di carattere economico

una parallela visualizzazione del contesto ambientale in cui quelle scelte si inserirebbero. Esprime quindi l'auspicio che l'*iter* legislativo dei provvedimenti in titolo possa concludersi rapidamente e soprattutto che le amministrazioni locali adottino tempestivamente le relative misure di adeguamento.

Il presidente GRECO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASILE (*Misto*) interviene per sollecitare l'espressione del parere della Commissione rispettivamente sul disegno di legge n. 1730, recante modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origini dei vini e sul disegno di legge n. 1794, recante modifiche alla legge n. 410 del 1999 sull'ordinamento dei consorzi agrari, entrambi all'esame in sede referente della Commissione 9^a (Agricoltura).

Il presidente GRECO fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

58ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,45.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore MARITATI

Il PRESIDENTE dichiara di sostituire il relatore, senatore Maritati, impossibilitato a partecipare.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Intervengono il senatore PERUZZOTTI, gli onorevoli SINISI e LUMIA, i senatori AYALA, VIZZINI e NOVI, che pongono quesiti e richiedono documentazione.

Replica il PRESIDENTE, il quale assicura agli intervenuti che darà seguito alle loro richieste.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

194ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(3040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale viene prorogata la partecipazione italiana alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che disciplina l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dando così attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, che ha previsto l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico. Dopo aver segnalato che tale disciplina – alla luce della quale l'Istituto nazionale diviene un ente strategico nell'ambito della scuola come riformata dai recenti interventi legislativi – è riconducibile alla definizione delle «norme generali sull'istruzione», alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, nonché all'ordinamento e organizzazione di un ente pubblico nazionale, di cui rispettivamente all'articolo 117, comma secondo, lettere *n*), *m*), e *g*), della Costituzione propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a espungere dall'articolo 1 comma 1, e dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), il riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, apparendo tale richiamo non congruo con riferimento alla valutazione concernente «i livelli essenziali di prestazione»: la disposizione di cui alla citata lettera *c*) infatti, non riguarda detti livelli essenziali, bensì la «definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici».

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2557-A) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di natura costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti, sui quali propone egualmente di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene recepita una direttiva europea del 2001 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, attuando una specifica delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2003. Non rilevando profili problematici di natura costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(1407) BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado

(Parere su ulteriori emendamenti al testo proposto dai relatori per il disegno di legge n. 732 alle Commissioni 9ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto dai relatori per il disegno di legge n. 732 e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, premesso che le disposizioni del disegno di legge in titolo sono riconducibili ad ambiti di competenza legislativa dello Stato, si sofferma sull'articolo 11, con il quale si prevede la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate «in relazione a quanto previsto dalle disposizioni» di cui al disegno di legge stesso, fino alla data della sua entrata in vigore: tale disposizione sembrerebbe volta a salvaguardare gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 160 del 2004 soppresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e riproposte nel disegno di legge in titolo. Ritiene che, se tale interpretazione trovasse conferma, occorrerebbe chiarire ed esplicitare che gli atti, le attività e le prestazioni di cui si prevede la convalida sono, appunto, quelli adottati in base alle disposizioni del decreto-legge citato, consentendo così, tra l'altro, l'individuazione di un *dies a quo* che delimiti l'ambito di applicazione di detta convalida; ritiene, al-

trèsì, che occorrerebbe escludere l'operatività dell'articolo 11 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, che intervengono in materia penale, laddove venga in rilievo l'applicazione del principio del *favor rei*. Ove, infatti, le disposizioni di cui all'articolo 7 fossero più restrittive rispetto alle vigenti, l'applicazione di detto principio consentirebbe in ogni caso la salvaguardia degli atti e delle attività svolte, indipendentemente dalla disposizione dell'articolo 11 del disegno di legge in titolo; ove, invece, le disposizioni di cui all'articolo 7 contenessero disposizioni di maggior favore, la salvaguardia degli atti e delle attività svolte, di cui all'articolo 11, si porrebbe in contrasto con il già richiamato principio del *favor rei*, che imporrebbe l'applicazione delle disposizioni più favorevoli, ove esistenti. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni testè formulate.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

(638) BALBONI e BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(1794) RONCONI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari*

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra il testo unificato in titolo, rilevando che esso incide in ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, per quanto riguarda la disciplina dei consorzi agrari quali enti privati di carattere associativo, nonché alla tutela della salute e alla materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Non rilevando profili problematici di natura costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera *d*) specificando più chiaramente il periodo inserito nell'articolo 5, comma 6 della legge n. 410/1999: in particolare occorre chiarire se gli enti cui si fa riferimento siano esclusivamente quelli pubblici, per i quali soltanto appare congruo il richiamo ai «posti messi a concorso» ovvero, ove si ritenesse che gli enti cui si impone la riserva del 20 per cento a favore del personale dei consorzi agrari siano anche gli enti di natura privata, appare necessario modificare detto periodo facendo riferimento ad una aliquota calcolata sulle assunzioni, eliminando il riferimento al concorso che non trova ragion d'essere se riferito anche ad enti privati.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al testo unificato in titolo e propone di esprimere su di essi un parere non ostativo, segnalando tut-

tavia alla Commissione di merito le perplessità che le proposte 4.5, 4.6 suscitano nel prevedere una riserva di posti a favore del personale dei consorzi agrari nelle procedure concorsuali di tutte le amministrazioni pubbliche (emendamento 4.5) o di tutti gli enti pubblici non economici (emendamento 4.6), indipendentemente dalla circostanza che questi siano operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSchetto (*FI*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; dopo aver richiamato i pareri resi nelle precedenti fasi dell'*iter* e dopo aver segnalato che le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento non sono, a suo avviso, in contrasto con i principi costituzionali in materia, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(Parere su testo unificato ed emendamenti alle Commissioni 2ª e 4ª riunite. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti)

Il relatore BOSchetto (*FI*) illustra il testo unificato in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti che non presentano, a suo avviso, profili problematici di natura costituzionale; propone pertanto di esprimere sia sul testo unificato che sul complesso degli emendamenti un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15.

(2742-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) illustra l'emendamento 6.0.100, per i profili di competenza, segnalando che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai nuovi compiti attribuiti alla CONSOB ed alle pubbliche amministrazioni che sono chiamata a collaborare con la stessa, ai sensi del comma 3, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale di cui alla lettera b), alla tenuta dei registri di cui alla lettera c), numero 2.4), e ai poteri di vigilanza e indagine di cui alla lettera d), ivi incluse le procedure di sequestro dei beni di cui al numero 4). In tale prospettiva occorre altresì valutare l'opportunità di riformulare la procedura di emanazione dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 5, del disegno di legge in esame (che contemplano l'elaborazione della relazione tecnica e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi dei decreti di attuazione di talune direttive nonché sugli schemi dei decreti recanti disposizioni correttive e integrative degli stessi).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta 6.0.100, in quanto rileva che non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo un intervento del senatore CADDEO (*DS-U*) volto a dichiararsi non soddisfatto dai chiarimenti offerti dal Governo trattandosi, comunque, di nuovi compiti da attribuire alla CONSOB, che non possono essere coperti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, prende la parola il presidente AZZOLLINI per esprimere il proprio avviso conforme a quello del Governo, proponendo, altresì, di prevedere l'applicazione delle disposizioni che contemplano l'elaborazione della relazione tecnica e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi dei decreti di attuazione di talune direttive nonché sugli schemi dei decreti recanti disposizioni correttive e integrative degli stessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto della proposta del Presidente.

Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore NOCCO (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 6.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "n. 306", siano inserite le seguenti: "nonché di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge," e al comma 2, dopo le parole: "dallo stesso comma 1", siano inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 1, comma 4, della presente legge,".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(2557-A) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, e, dopo aver premesso che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica, segnala, per quanto di competenza, che al fine di garantire l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1, che prevede il passaggio graduale dal regime concessorio a quello autorizzatorio per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza statale (quelle che assicurano

il collegamento tra più di due regioni), valutando se il nuovo regime autorizzatorio possa eventualmente determinare, rispetto alla legislazione vigente, minori entrate per lo Stato in rapporto al venir meno dei canoni e degli altri diritti connessi al regime di concessione. Analogamente, per quanto concerne le modifiche introdotte dalla Commissione di merito, occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle funzioni di proposta attribuite alla Consulta generale per l'autotrasporto (articolo 2, comma 2, lettera c), n. 1) e dai compiti di gestione operativa attribuibili al comitato centrale e ai comitati provinciali dall'Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 2, comma 2, lettera c), n. 2)

Per quanto concerne gli emendamenti, occorre chiarire se dalla proposta 2.101 (che prevede l'istituzione di una patente professionale per gli autotrasportatori autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B) possano derivare nuovi o maggiori oneri in relazione ad un eventuale aggravio delle procedure amministrative. Riscontra poi l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.16 e 2.17 (qualora gli incentivi tariffari ivi richiamati dovessero essere posti a carico di soggetti pubblici), 2.18 (in merito al quale occorre chiarire se il richiamo agli incentivi per il trasporto combinato di cui alla legge n. 166 del 2002 possa comportare l'estensione degli incentivi stessi anche ad altre forme di autotrasporto), 2.30 e 2.31 (nell'eventualità che l'individuazione dell'autorità di controllo ivi richiamata comporti l'istituzione di un nuovo organismo ovvero l'attribuzione di nuovi compiti ad organismi già esistenti) e 2.35 (per il quale occorre chiarire se i «vantaggi economici» previsti per il sistema di certificazione di qualità dei trasporti possano tradursi in incentivi di natura pubblica). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), esprime avviso contrario in quanto le disposizioni ivi contenute costituiranno diretta conseguenza del recepimento della direttiva europea già inserita nell'allegato A del disegno di legge comunitaria per l'anno 2004 (atto Senato 2742-A). In relazione ai numeri 1 e 2, lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2, esprime avviso favorevole a condizione che venga introdotta una clausola di invarianza degli oneri. Suggestisce, inoltre, l'inserimento, all'articolo 1, dopo il comma 2, di un comma *2-bis* che richiami il rispetto delle procedure previste dalla legge n. 400 del 1988, nonché dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nella legge comunitaria annuale nel processo di emanazione dei decreti legislativi che recepiscono norme comunitarie. Propone altresì di inserire, dopo il comma 4 del medesimo articolo, un nuovo comma *4-bis*, che preveda l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*). Riscontra altresì l'esigenza di riformulare il suddetto articolo 2, comma 1, lettera *a*), prevedendo un richiamo ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge comunitaria.

Per quanto attiene agli emendamenti, nel ritenere necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, esprime avviso contrario sulle proposte 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza. In merito alle proposte 2.16 e 2.17, precisa, inoltre, che dovrebbe essere individuato il soggetto su cui graverà l'onere dell'incentivazione del sistema tariffario, al fine di valutare eventuali effetti finanziari sul bilancio dello Stato. In merito all'emendamento 2.18, esprime avviso contrario nel presupposto che l'estensione ad altre forme di autotrasporto di incentivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sulle proposte 2.30 e 2.31 esprime avviso favorevole, a condizione che venga specificato che l'attività di controllo ivi prevista venga svolta da un organismo già esistente e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In merito all'emendamento 2.35, osserva che occorre chiarire la natura dei vantaggi economici che derivano dal sistema di certificazione di qualità. Conclude, infine, rilevando che, in relazione all'emendamento 2.101, è necessario che l'onere per il rilascio della patente professionale per gli autotrasportatori sia posto a carico degli utenti interessati e non determini, in tal modo, aggravii per il bilancio dello Stato.

Per quanto attiene al testo, il presidente AZZOLLINI propone di inserire delle clausole di invarianza degli oneri, con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1, e lettera c), numeri 1 e 2, rilevando che le considerazioni svolte dal Governo su altre disposizioni del testo attono ai profili di merito e non appaiono suscettibili di elementi critici dal punto di vista finanziario. Con riferimento agli emendamenti, propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 2.16, 2.17, 2.18 e 2.35. Propone, altresì, di introdurre una clausola di invarianza degli oneri nelle proposte 2.30 e 2.31. Propone, infine, di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.101.

Dopo alcuni interventi dei senatori GRILLOTTI (AN) e CADDEO (DS-U), volti a richiedere ulteriori chiarimenti, il relatore FERRARA (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 2, alla lettera a), numero 1, nonché alla lettera c), numeri 1 e 2, siano rispettivamente aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.16, 2.17, 2.18 e 2.35, nonché parere di nulla osta sulle proposte 2.30 e 2.31, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo la parola: "individuazione", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, ". Formula, altresì, parere contrario sull'emendamento 2.101, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto

(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

(2806) TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili oneri correlati alla trasformazione delle sezioni distaccate di corti d'appello ed alla contestuale istituzione delle relative Procure generali della Repubblica (articolo 1, commi 1 e 2, articolo 2, comma 1) ed all'istituzione di sezioni distaccate o di nuove sezioni di Corti d'appello o di corti di assise di appello (articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 6 e 7) posto che il provvedimento non reca alcuna copertura finanziaria aggiuntiva. Per quanto concerne l'articolo 4, relativo alla determinazione degli organici e alla nomina dei dirigenti degli istituendi uffici giudiziari, premesso che il comma 1 prevede che le nuove piante organiche siano definite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia, ritiene necessario verificare se la formulazione dei commi 1 e 3 assicura il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, con riferimento all'esigenza di garantire l'equivalenza finanziaria tra le funzioni e gli incarichi da individuare e quelli, rispettivamente, da sopprimere. Analoga-

mente, in relazione al comma 2, fa presente l'esigenza di verificare se possano derivare eventuali oneri, correlati a indennità o ad altri benefici legati alla funzione, dalla nomina dei Presidenti delle nuove Corti d'appello e dei Procuratori generali presso le medesime. Segnala che, comunque, non appare conforme alla vigente legislazione in materia di contabilità la previsione, di cui al comma 4, che gli oneri connessi al primo impianto e all'attivazione dei suddetti uffici siano coperti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Ricontra, infine, la necessità di valutare se non derivino oneri correlati ad eventuali indennità di trasferimento e al possibile configurarsi di vacanze nell'organico degli uffici di provenienza dalle disposizioni sul trasferimento dei magistrati e del personale amministrativo nei nuovi uffici giudiziari, di cui all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala le proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 2.100, 2.103, 2.104, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.0.1 (limitatamente al comma 1), 2.0.101, 2.0.102 (limitatamente ai commi da 1 a 4) e 2.0.103, in quanto, essendo volte ad istituire corti di appello o corti di assise d'appello senza recare una apposita copertura, occorre valutarne gli effetti finanziari anche in relazione al parere da rendere sul testo. Osserva, altresì, l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 e 5.101, in relazione al parere da rendere sull'articolo 5 del testo. Segnala, inoltre, le proposte 2.0.1 (limitatamente ai commi 2 e 4), 2.0.102 (limitatamente al comma 5) e 4.100 in quanto comportano maggiori oneri privi di una adeguata corrispondente copertura finanziaria, ovvero recano coperture finanziarie per le quali non sussistono adeguate risorse sui fondi speciali ivi indicate. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO avverte che il Ministero competente ha trasmesso una relazione tecnica alla Ragioneria generale dello Stato che non è stata ancora, tuttavia, verificata. Rileva, altresì, che il provvedimento non reca copertura finanziaria e che non vi sono risorse preordinate allo scopo. Sugli emendamenti segnalati dal relatore, esprime infine avviso contrario in quanto sono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, sulla scorta di quanto testé dichiarato dal Sottosegretario, sollecita con estrema urgenza al Governo l'esigenza di disporre di una quantificazione degli oneri verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Intervengono, quindi, i senatori DETTORI (*Mar-DL-U*) e CADDEO (*DS-U*), al fine di segnalare l'opportunità che il Governo fornisca elementi di quantificazione differenziati in relazione ai diversi interventi, anziché un dato complessivo medio per ogni singolo intervento, in modo tale da poter risolvere, in modo più efficace, i profili critici, dal punto di vista

finanziario, del provvedimento in esame, peraltro molto atteso da parte dei cittadini da esso interessati.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2315-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se disponga di elementi ulteriori sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che per escludere l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica è necessario integrare i criteri di delega. Osserva, pertanto, che, al fine di assicurare il rispetto del principio della insussistenza di oneri per la finanza pubblica, apparirebbe necessario l'inserimento nel testo del criterio di delega del principio dell'invarianza rispetto ai risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente, ovvero, dovrebbe essere comunque formulata un'inequivocabile indicazione che l'esercizio dei criteri di delega debba assicurare l'assenza di effetti di peggioramento rispetto ai risultati delle proiezioni degli andamenti finanziari delle due casse previdenziali a normativa vigente.

Il senatore CADDEO (DS-U) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti offerti dal Governo in quanto ritiene che gli effetti finanziari del provvedimento in questione andrebbero approfonditi attraverso una relazione tecnica che attesti l'invarianza degli oneri in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

Il PRESIDENTE fa presente che, con i chiarimenti testé offerti dal Sottosegretario, ad integrazione di quelli già forniti nel corso delle precedenti sedute, è possibile desumere gli aspetti finanziari sottesi al provvedimento. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di svolgere i necessari approfondimenti per giungere con sollecitudine all'espressione del prescritto parere.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2667-A) Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ad integrazione delle considerazioni già svolte nella seduta del 17 giugno scorso, conferma che le quote del fondo speciale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze conservante alla fine dell'esercizio finanziario 2003 per essere utilizzate nell'esercizio 2004 risultano insufficienti per la copertura degli oneri recanti per l'anno 2003 dal provvedimento in titolo. In particolare la quota di oneri relativa all'articolo 1, nel testo in esame pari a complessivamente 439.608.843 euro, andrebbe ridotta di 3 milioni di euro, in quanto eccedente rispetto alle somme allo stato disponibili. Propone pertanto di riformulare l'articolo 1 del disegno di legge in esame per posporre l'onere di 3 milioni di euro suindicato all'anno 2005. Conseguentemente, ritiene opportuno adeguare la formulazione dell'articolo 2. Ribadisce, infine, l'opportunità di riformulare l'articolo 9 e 10 secondo le indicazioni già fornite nel corso della citata seduta del 17 giugno.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, il relatore FERRARA (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che il comma 1 dell'articolo 1 venga sostituito dal seguente: "1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della *International Development Association* (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003, di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000 per l'anno 2005";

b) che il comma 1 dell'articolo 2 venga sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 1, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

c) che il comma 1 dell'articolo 9 venga sostituito dal seguente: "È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD, con un contributo di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006";

d) che il comma 1 dell'articolo 10 venga sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'articolo 9, si provvede per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

La Sottocommissione approva infine la proposta del relatore.

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (*LP*) riferisce sul provvedimento in esame e sui relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'articolo 3, introdotto con un emendamento approvato dalla Camera dei deputati e, pertanto, non considerato nella relazione tecnica presentata sul testo originario del provvedimento, tenuto conto che amplia la platea (includendo tutti i ruoli) degli ufficiali promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento.

Rileva inoltre che in relazione all'articolo 4 il Servizio del bilancio segnala che si potrebbero determinare modesti effetti finanziari dopo il 2005 rendendo permanente la norma transitoria, prevista, rispettivamente, per gli ufficiali della Guardia di finanza fino al 2007 e per gli ufficiali delle altre Forze armate fino al 2005, che pospone al 31 dicembre del relativo anno di riferimento la decurtazione del 5 per cento del trattamento

economico degli ufficiali posti in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) anziché correlarla all'effettiva data di collocazione in ARQ.

In ordine all'articolo 6 il Servizio del bilancio riscontra poi l'esigenza di acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari dei benefici ivi previsti in termini di ricostruzione della carriera i quali, ancorché la relazione tecnica spieghi che non hanno effetti immediati sul trattamento economico, potrebbero avere effetti indiretti inerenti ad aspetti quali una possibile accelerazione della progressione economica futura ovvero ripercussioni sull'entità dei trattamenti pensionistici.

In merito agli articoli 8, 9 e 10, che modificano parzialmente le tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997 inerenti alla disciplina dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, come osservato dal Servizio del bilancio, ritiene necessario acquisire conferma che le modificazioni introdotte in ordine a profili quali la permanenza minima nei gradi per l'inclusione nelle aliquote di valutazione e altri requisiti per l'avanzamento al grado superiore, non determinino effetti finanziari diretti o indiretti.

In relazione agli emendamenti segnala che la proposta 5.0.3 sembra recare oneri non quantificati né coperti. Fa presente inoltre l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 2.1 (che estende il numero dei capitani che possono transitare, previo concorso per titoli, dal ruolo speciale al ruolo normale), 3.1 (in relazione al parere reso sull'articolo 3 del testo), 3.0.1 (in relazione alla facoltà di transitare, a domanda, nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1, alla rideterminazione dell'intera progressione in carriera, ai soli fini giuridici, di cui al comma, ed agli effetti retroattivi di cui al comma 3), 4.1 (che sembra introdurre la facoltà di collocamento in ARQ anche in assenza di eccedenze), 4.2 (che al comma 2-bis consente, a domanda, la collocazione in ausiliaria degli ufficiali collocati in ARQ e al comma 2-quater introduce, fino al 2009, l'istituto dell'ARQ anche per i ruoli diversi dal ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), 4.0.1 e 4.0.2 (che per gli ufficiali dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici introducono una rideterminazione dell'anzianità agli effetti giuridici), 8.1 (che reca una disciplina alternativa rispetto al testo e alla normativa vigente in materia di promozioni e avanzamento degli ufficiali dell'esercito), 8.All.A.1, 8.All.A.2, e 10.All.C.1 (che modificano taluni requisiti, in senso meno restrittivo, per gli avanzamenti di carriera) e 10.0.1 (che dispone la ricostruzione della carriera degli ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo tecnico).

Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari correlati alla proposta 5.1 che, al capoverso «Articolo 5», fermo restando la dotazione organica di generali e colonnelli e la consistenza del numero di promozioni annuali da conseguire entro il 1° gennaio 2006 ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1997, pospone fino al 2009 la disciplina transitoria inerente ad aspetti quali la formazione delle aliquote di variazione e le quote di avanzamento, nonché, al capoverso «Articolo 5-bis», dispone l'incremento della consistenza delle aliquote di valutazione dei capitani

e generalizza, fino al 2009, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore a tutte le unità che compongono le suddette aliquote. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Stante l'assenza del Sottosegretario per l'economia e le finanze, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione è in attesa di disporre dei necessari chiarimenti da parte del Governo. Apprezzate le circostanze, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che, in merito ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, non sussistono sufficienti risorse per l'anno 2004 sull'accantonamento ivi richiamato a copertura (Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze).

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di acquisire i necessari elementi di chiarimento da parte del Governo.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2917) Disciplina dell'attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che l'articolo 4, comma 1,

del provvedimento in esame demanda alle regioni e province autonome l'organizzazione dei corsi e degli esami di abilitazione alla professione di acconciatore, di cui all'articolo 3, comma 1, occorre acquisire conferma che dallo svolgimento delle suddette attività non discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1289) SODANO Calogero ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, fatto proprio dal Gruppo parlamentare UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore MORO (*LP*), richiamando l'illustrazione già svolta nella precedente seduta sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che, premesso che le spese recate dal disegno di legge in esame (relative all'organizzazione del concorso) appaiono configurate come limite massimo, occorre valutare se le stesse spese, ed in particolare quelle riferite ai componenti della commissione, presentano caratteristiche di modulabilità tali da garantire il rispetto del suddetto limite. In ogni caso, si segnala l'esigenza di inserire una specifica autorizzazione di spesa per i suddetti oneri, specificandone altresì il relativo profilo temporale, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Relativamente all'articolo 4, segnala che il riferimento temporale della copertura finanziaria, relativo al bilancio triennale 2002-2004, deve essere aggiornato al bilancio triennale vigente, tenendo conto, comunque, che sull'accantonamento in conto capitale ivi richiamato non sussistono, allo stato, risorse sufficienti per l'anno 2004. Per quanto poi concerne gli emendamenti, ritiene necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 2.2, che estende da sette a nove i componenti della commissione che cura la realizzazione del concorso internazionale. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti.

Stante l'assenza del Governo, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1794) RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari

(638) BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, in relazione

all'articolo 2, che occorre valutare se possano derivare oneri dalla facoltà riconosciuta ai Consorzi agrari di svolgere, nell'interesse pubblico, le attività di cui al capoverso comma 2-*bis* e dalla stipula delle convenzioni annuali di cui al capoverso 2-*ter*. Ritiene altresì necessario valutare i possibili oneri correlati alle spese di funzionamento e di partecipazione dei componenti (in termini di indennità e rimborsi spese) al comitato di cui al capoverso 2-*quater*.

In ordine all'articolo 3 rileva che la soppressione, ivi disposta, di una serie di forme di controllo da parte dell'Amministrazione vigilante sui consorzi agrari (approvazione di deleghe agli amministratori, di relazioni annuali e dell'atto costitutivo nonché nomina del collegio sindacale) non sembra assumere rilievo, per quanto di competenza, stante la natura essenzialmente privatistica assunta dai suddetti enti e il carattere eventuale dello svolgimento di funzioni di interesse pubblico, salvo la costituzione e la gestione del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-*bis*. In relazione all'articolo 4, lettera a), capoverso 2-*ter*, lettera c), segnala tuttavia che sembrano derivare minori entrate dalla previsione che il gettito dell'imposta IRAP ivi richiamato affluisca al citato Fondo di cui al comma 2-*bis*. Segnala altresì la necessità di valutare se, dal combinato disposto della proroga dell'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione dal 2004 al 2008 e dell'attività dei commissari *ad acta* di cui al medesimo articolo 4, lettera b), capoverso comma 4, derivino eventuali oneri, tenuto anche conto della disposizione, ivi indicata, che prevede che l'autorità vigilante individui le soluzioni atte ad assicurare la prosecuzione dello svolgimento dei servizi in favore degli agricoltori già assicurati dal consorzio agrario in liquidazione. Per quanto concerne il testo riscontra infine l'esigenza di verificare se sussistono risorse disponibili a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge n. 223 del 1991, ai fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria previsto dall'articolo 4, lettera c), capoverso comma 5.

In relazione agli emendamenti trasmessi segnala che la proposta 4.4 provvede al rifinanziamento, fino al 2008, delle agevolazioni contributive correlate all'assunzione di lavoratori dipendenti dai consorzi agrari collocati in mobilità, previste dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999, senza tuttavia precisare, nella clausola di copertura, l'accantonamento di fondo speciale cui fare riferimento. Ritiene inoltre necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 2.8 (che sembra attribuire ulteriori funzioni di pubblica utilità ai consorzi agrari), 4.13 (da valutare in relazione alle osservazioni espresse sull'articolo 4, lettera c), capoverso comma 5 del testo) e 5.0.1 (in relazione agli effetti delle procedure di verifica dei crediti vantati dalla Federconsorzi nei confronti dei consorzi agrari ivi indicate). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Stante l'assenza del Governo, su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*), per quanto di competenza, fa presente che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento in titolo, con particolare riguardo a quelle che prevedono l'esonero dal pagamento dei servizi socio-educativi per i soggetti disagiati (articolo 2, comma 2, lettera f)), la possibilità di funzionamento degli asili nido con modalità diversificate e flessibili (articolo 3, comma 2), la promozione dei servizi integrativi (articolo 4) e le dotazioni di personale aggiuntivo (articolo 6), al fine di verificare che i suddetti oneri presentino elementi di graduabilità e modulabilità tali da rientrare nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 10, dati dalle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate (regioni e comuni) e dagli stanziamenti del Fondo per gli asili nido di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge n. 448 del 2001. In relazione a tale Fondo, rileva inoltre la necessità di acquisire conferma circa l'effettiva disponibilità di risorse per le suddette finalità per il 2004, tenendo conto che, a decorrere dal 2005, lo stesso viene determinato annualmente nell'ambito della Tabella C della legge finanziaria, per cui i relativi oneri dovrebbero essere coerenti con il carattere modulabile della Tabella stessa. Analogamente, ritiene necessario verificare se le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (creazione di micro nidi e asili nido all'interno dei luoghi di lavoro da parte di regioni e comuni) rientrino tra quelle sostanzialmente già previste a legislazione vigente, al fine di valutarne la compatibilità con il riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio di cui al comma 2 del medesimo articolo 5. Infine, in relazione alla Commissione permanente con compiti di studio e di proposta da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7, riscontra l'esigenza di valutare se vi possano essere nuovi o maggiori oneri per spese di funzionamento e segreteria, posto che, comunque, il comma 3 dello stesso articolo dispone che ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

In attesa delle risposte del Governo, su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri (Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando l'intenzione di giungere sollecitamente all'espressione del prescritto parere sui restanti emendamenti da esaminare.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

8ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Fasolino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione:

(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 21

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali, sull'attuazione della riforma della politica agricola comune.

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493).
- MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

- NIEDDU ed altri. - Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare (1533).
- PASCARELLA ed altri. - Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645).
- FLORINO ed altri. - Modifiche al codice penale militare di pace (2663).

II. Esame del disegno di legge:

- PESSINA. - Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004 (3009).

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (3040) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 8,30 e 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (n. 394).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica (3045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali (3044) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica (3045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali (3044) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizioni del ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia e del direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Benedetti.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372)
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad esso attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinenti.

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).
- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo

unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).

- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (2976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (2962).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (3042) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'esercizio finanziario 2004 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 377).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative (n. 384).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (3042) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (3018).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

ORE 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rese nella seduta del 16 giugno 2004, sull'attuazione della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti Federazione industria musicale italiana (FIMI).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente, con funzioni di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 114).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 115).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 116).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 117).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento recante: «Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni» (n. 392).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – *Business Communities* (183).
- e della petizione n. 77 ad esso attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d’iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D’Agrò ed altri).

- BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (778).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d’iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).

- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente,

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 8,30, e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica (3045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (2848).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella *ex* Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul terri-

torio nazionale (1196) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
- TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).

- MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale (2385).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (n. 394).

*ESAME ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori (1916).
- GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2461).
- ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2469).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi (2649).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (2703).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).
- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Proccaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo*).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 13,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Associazione Medici Senza Frontiere sulla situazione umanitaria in Sudan.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (A.S. 2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali (A.S. 3044) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica (A.S. 3045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 19

Terzo comitato sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 8,25

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2002 e preventivi 2003.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 21 luglio 2004, ore 13,30, 14 e 14,30

ORE 13,30

- Audizione del vicepresidente della provincia di Rieti, Mario Perilli.

ORE 14

- Audizione del sindaco del comune di Magliano Sabina, Angelo Lini.

ORE 14,30

- Audizione del direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio (ARPA), Rosaria Marino.
- Esame della proposta di relazione alle Camere sull'attività svolta.